



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

REGISTRO GENERALE N. 583 del 29/05/2020

Determina del Responsabile N. 55 del 29/05/2020

PROPOSTA N. 661 del 28/05/2020

OGGETTO: Art.29-QUATER D.LGS.152/2006. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA). DITTA UNIPROJECT SRL. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA BONIFICA NEL COMUNE DI MALTIGNANO (AP).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il **09/11/2004** la UNIPROJECT SRL presentava, in qualità di soggetto gestore, ai sensi dell'allora vigente D.Lgs 372/1999, alla Regione Marche, la domanda per il rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare, raggruppamento preliminare, trattamento chimico - fisico e biologico di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi presso l'impianto situato in via Bonifica, 2 nel Comune di Maltignano (AP);
- la Regione Marche con **Prot. N.291569 del 16/05/2011** (rif. Prot. Prov. N.24578 del 20/05/2011) restituiva alla Provincia di Ascoli Piceno la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento AIA per il predetto impianto;
- la UNIPROJECT SRL presentava alla Provincia di Ascoli Piceno (rif. **Prot. Prov. N.51141 del 07/11/2012**), la documentazione di aggiornamento dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione in oggetto;
- con **Sentenza N.180 del 28/03/2019** il Tar Marche disponeva l'annullamento del rigetto dell'AIA, adottato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582/GEN del 14/11/2018, e dei pareri ARPAM di Prot. N.34865 del 16/10/2018, Prot. N.37104 del 06/11/2018 e Prot. N.38294 del 14/11/2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7632 del 15/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4642 del 19/02/2019) trasmetteva l'istanza di riesame dell'AIA.

Visto il rapporto istruttorio di **Prot. N.8951 del 28/05/2020**, parte integrante del presente provvedimento, e dato atto della conclusione favorevole del procedimento di riesame di cui alla Sentenza N.180 del 28/03/2019 del Tar Marche.

Precisato che:

- sono stati superati i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alla base del rigetto di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 (REG. GEN.) del 14/11/2018;
- l'istruttoria tecnica AIA è stata effettuata sulla base della documentazione depositata dalla ditta, visti i principi di cui all'art.6, comma 16 del D.Lgs 152/2006, delle BAT applicabili alle tipologie di attività svolte dall'impresa istante;
- può essere pertanto rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'installazione in oggetto sulla base degli elaborati presentati nell'ambito del procedimento di riesame e dei pareri dell'ARPAM di Prot. N.22745 del 08/07/2019, Prot. N.28582 del 03/09/2019, Prot. N.41973 del 20/12/2019 e Prot. N.10275 del 09/04/2020.

Dato atto che per l'installazione in oggetto si applica il Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto si svolgono attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato VIII alla Parte seconda dello stesso D.Lgs.

Ritenuto pertanto di adottare apposito atto per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'installazione in oggetto.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione subordinandolo, in ogni caso alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

DETERMINA

- 1) Di rilasciare alla UNIPROJECT SRL con sede legale in via Bonifica 2 nel Comune di Maltignano (AP), ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, nell'installazione esistente situata in via Bonifica 2 nel Comune di Maltignano (AP), delle attività di seguito specificate:
 - a) Operazioni di deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13), trattamento chimico fisico (D9) e trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;
 - b) Operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi prodotti in impianto;
 - c) Emissioni in atmosfera per i punti:
 - E1 PUNTI DI SCARICO VASCHE SERBATOI
 - E2 SILO CALCE PUNTO DI SCARICO A
 - E3 SILO CALCE AL CF1
 - E3 SILO CALCE AL CF2
 - d) Scarico di acque reflue industriali F1 in pubblica fognatura.
- 2) Di imporre il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) e delle prescrizioni contenute nel Quadro prescrittivo di **Prot. N.8956 del 29/05/2020** e nel "*PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (Rev.9 del 20/04/2020)*", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di approvare con il presente provvedimento gli elaborati tecnici progettuali elencati nel **Paragrafo 9** del Rapporto istruttorio di **Prot. N.8951 del 28/05/2020** (parte integrante del presente atto).
- 4) Di disporre che il gestore conduca l'impianto secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento e secondo quanto indicato negli elaborati progettuali approvati (Paragrafo 9 del Rapporto istruttorio di Prot. N.8951 del 28/05/2020).
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà riesaminato trascorsi **dodici anni** dal rilascio ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Entro tale termine, il gestore presenta all'Autorità Competente apposita domanda corredata da un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 6) Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto, corredate dalla necessaria documentazione, nonché, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
- 7) Di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento, a far data dalla sua ricezione da parte del gestore dell'impianto, sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e le relative condizioni e prescrizioni, ed in particolare quelle

richiamate nel **Paragrafo 8** del Rapporto istruttorio di **Prot. N.8951 del 28/05/2020** (che forma parte integrante del presente atto).

- 9) Di dare atto che la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 (REG. GEN.) del 14/11/2018 è stata annullata.
- 10) Di dare atto che il soggetto autorizzato:
- ha già prestato idonee garanzie finanziarie aggiornate in conformità alla DGRM Marche N.515/2012 e s.m.i., mediante **deposito cauzionale** di importo pari a **euro 232.406** (*duecentotrentaduemila quattrocentosei*) a favore della Provincia di Ascoli Piceno;
 - ha provveduto a versare gli oneri istruttori determinati ai sensi della DGR Marche N.1547/2009 di importo pari a **euro 19.550** (*euro diciannovemilacinquecentocinquanta*).
- 11) Di dare atto che sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:
- Rapporto istruttorio di **Prot. N.8951 del 28/05/2020**;
 - Quadro prescrittivo di **Prot. N.8956 del 29/05/2020**, unitamente ai seguenti elaborati:
Schema a blocchi linea acque (all.13-2 rev. Gennaio 2019)
Schema a blocchi linea fango (all.13-3 rev. Gennaio 2019)
Planimetria stato di progetto A16 (Rev.14/10/2019)
Planimetria emissioni in atmosfera (all.13-12 rev. Gennaio 2019)
 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (Rev.9 del 20/04/2020).
- 12) Di mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell'art.29-quater, comma 13, del D.Lgs 152/2006, copia del presente atto e degli elaborati progettuali approvati presso gli uffici del Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno, situati in viale della Repubblica n.34 del Comune di Ascoli Piceno.
- 13) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
- 14) Di provvedere a notificare tramite PEC il presente atto al Comune di Maltignano (AP), all'ARPAM (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno), all'ASUR MARCHE, al PICENO CONSIND e alla UNIPROJECT SRL.
- 15) Di pubblicare in conformità al disposto dell'art.29-quater, comma 2, del D.Lgs 152/2006 la presente determinazione dirigenziale, nell'apposita sezione dedicata alle procedure AIA del sito web dell'autorità competente al seguente indirizzo: www.provincia.ap.it.
- 16) Di attestare che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Ascoli Piceno.
- 17) Di intendere archiviate, in quanto superate con il rilascio dell'AIA, le istanze della UNIPROJECT SRL:
- **Prot. EU.6053 del 03/10/2016** (rif. Prot. Prov. N.28533 del 04/10/2016), di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio (art.210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007;
 - **Prot. EU.6691 del 20/10/2017** (rif. Prot. Prov. N.22448 del 23/10/2017), di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - **Prot. EU.8280 del 12/02/2020** (rif. Prot. Prov. N.3030 del 12/02/2020) di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 06/04/2010.
- 18) Di rammentare che:
- il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico - sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;

- è vietata qualsiasi forma di subappalto delle attività autorizzate con il presente atto;
- è vietato ricevere rifiuti da soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia, la cessazione dell'attività, ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività in argomento, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale. Il soggetto autorizzato è tenuto altresì a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n.575 del 31/05/1965, n.646 del 13/09/1982, n. 936 del 23/12/1982, n.55 del 19/03/1990 e D.L. n.5 del 12/01/1991 e s.m.i.;
- la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché l'adozione, da parte dell'autorità competente, dei provvedimenti di diffida, di diffida e sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto.

GG/GM

IL DIRIGENTE
Avv. *EDOARDO ANTUONO*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 29/05/2020

IL DIRIGENTE
Avv. *EDOARDO ANTUONO*



**Oggetto: Art.29-QUATER D.LGS 152/2006 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA). UNIPROJECT SRL. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA BONIFICA NEL COMUNE DI MALTIGNANO (AP).
RAPPORTO ISTRUTTORIO.**

1) Identificazione complesso

SCHEDA INFORMATIVA A.I.A.

Denominazione impianto	Centro per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi
Ragione sociale	UNIPROJECT S.R.L. P.IVA 01667110447
Sede legale	Via Bonifica n.2 Comune di Maltignano (AP)
Presentazione domanda	09/11/2004
Protocollo domanda	N.314
Comune	Maltignano (AP)
Codice attività	5.1, 5.3
Tipologia attività	5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico. 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico.

DATI TECNICI IMPIANTO

Ubicazione dell'Impianto	Via Bonifica n.2 del Comune di Maltignano (AP)
Capacità di trattamento	560 m3/giorno per i rifiuti liquidi non pericolosi 90 m3/giorno per i rifiuti liquidi pericolosi
Elenco rifiuti ammissibili	Lista dei rifiuti come da documentazione approvata
Garanzie finanziarie	Costituzione di deposito cauzionale in favore della Provincia di Ascoli Piceno del valore di euro 232.406.
Certificazioni	ISO 9001:2015 (rinnovata il 28/06/2019 con scadenza al 27/03/2022) ISO 14001:2015 (rinnovata il 03/07/2019 con scadenza al 05/07/2022)
Procedure di ammissione	Sono approvate le procedure descritte nel POGR - Protocollo Operativo Gestione rifiuti
Particella catastale	Comune di Maltignano Foglio 1 Particelle 706-708 Categoria E9

Coordinate (WGS84)	42,846901 13,668292
Inquadramento urbanistico	Nel vigente PRG del Comune di Maltignano, adeguato al PPAR, l'impianto insiste su di un'area normata dall'art.38 "zone inserite nell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno" e quindi sottoposta alla pianificazione del PICENO CONSIND. Nel Piano Regolatore delle aree produttive dell'agglomerato di Ascoli Piceno e Maltignano del PICENO CONSIND (approvato con Delibera PICENO CONSIND n.10/CG/05 del 31/03/2005) tale area è individuata all'art.3 delle Norme Tecniche d'Attuazione come Zona 1 – Produttiva: "aree destinate alla realizzazione di insediamenti con destinazione produttiva a carattere industriale di ogni tipo, a carattere artigianale di ogni tipo, (compresi quelli industriali e artigianali, per ditte singole ed associate di autotrasporto e per ditte del settore edile), depositi di ogni tipo, impianti per la vendita all'ingrosso e di supporto alla vendita".
Altre autorizzazioni	<p>Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rinnovato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con atto del 07/04/2016 (scadenza al 22/04/2021)</p> <p>Derivazione ed utilizzo acque pubbliche da pozzo (ID 99229) rilasciato dalla Regione Marche con Decreto N.96 del 09/05/2018 (scadenza al 09/05/2023)</p> <p>Iscrizione Albo Gestori Ambientali categoria 8 classe D - intermediazione e commercio rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione (AN 6275 del 14/11/2011 con scadenza al 27/12/2021)</p>

2) Riferimenti normativi

- Direttiva 91/689/CEE *relativa ai rifiuti pericolosi*;
- Direttiva 2006/12/CE *relativa ai rifiuti*;
- Direttiva 2008/1/CE *sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)*;
- Direttiva 2010/75/UE *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;

- D.Lgs N.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs N.46 del 04/03/2014 "Attuazione della direttiva 201075/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- Legge N.447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Regio Decreto N.1265 del 27/07/1934 "Testo unico delle leggi sanitarie";
- Decreto N.141 del 26/05/2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;
- DM 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

- Legge regionale N.10 del 17/05/1999 che delega alle Province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Legge regionale N.6 del 12/06/2007 che delega alle Province la competenza in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di gestione rifiuti;
- Legge regionale N.24 del 12/10/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Legge regionale N.9 del 09/05/2011, che specifica che i procedimenti ai autorizzazione integrata ambientale in corso sono conclusi dalla provincia competente;

- D.G.R. N.639 del 03/04/2002 *“Leggi regionali n.38/1998, n.45/1998, n.13/1999, n.10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”*;
- D.G.R. N.1073 del 11/06/2002 *“Individuazione e compiti dell’Autorità Competente in materia di autorizzazione integrata ambientale”*;
- D.G.R. N.1480 del 02/08/2002 *“Pubblicazione calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti (art. 4 del decreto n.372/99) ed approvazione modulistica”*;
- D.G.R. N.1883 del 29/10/2002 *“Fissazione di nuove scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale e modifica della delibera della Giunta regionale n.1480/02”*;
- D.G.R. N.268 del 25/02/2003 *“Atto di indirizzo in materia di autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento degli adempimenti regionali”*;
- D.G.R. N.447 del 01/04/2003 *“Approvazione della procedura per l’istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili”*;
- D.G.R. N.770 del 06/07/2004 *“Modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D.G.R. n.1480/2002 e D.G.R. n. 447/2003”*;
- D.G.R. N.919 del 25/07/2005 *“Riapertura dei termini del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti concernenti le attività individuate nell’allegato I, punto 5.3 - impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D3, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”*;
- D.G.R. N.1350 del 27/11/2006 *“Direttiva 96/61/CE, D.Lgs n. 59/2005, art. 18, comma 2 – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R.M. n.770 del 6/7/2004, relative alla richiesta di versamento del secondo acconto per le spese istruttorie per domande di Autorizzazione Integrata Ambientale”*;
- D.G.R. N.994 del 21/07/2008 *“Linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica”*, come recepita dalla Provincia di Ascoli Piceno con Delibera di Giunta n.433 del 10/10/2008;
- D.G.R. N.1547 del 05/10/2009 *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- D.G.R. N.1649 del 22/11/2010 *“Definizioni delle modalità contabili per l’applicazione delle tariffe di cui alla DGR n.1547/2009, All. II in materia di controlli AIA”*;

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con DAALR N.128 del 14/04/2015.

3) Precedenti autorizzazioni dell’istallazione

L’impianto di trattamento (smaltimento) di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi situato in Via Bonifica, 2 nel comune di Maltignano (AP), era in precedenza suddiviso in due articolazioni impiantistiche denominate rispettivamente di “PRIMA FASE” e di “SECONDA FASE”, la cui costruzione e l’esercizio vennero autorizzati dalla Regione Marche:

3.1 Autorizzazioni regionali relative alla cosiddetta “PRIMA FASE”:

- **Deliberazione di Giunta Regionale N.2323 del 28/09/1998**, intestata alla Ditta CEDI di Ciotti Emidio con la quale è stato approvato il progetto ed autorizzato l’esercizio dell’attività di trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali, ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs 22/1997;
- **Deliberazione di Giunta Regionale N.2680 del 25/10/1999**, intestata alla Ditta CEDI di

Ciotti Emidio con la quale è stato approvato il progetto di variante all'impianto di trattamento chimico - fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali e dichiarata la compatibilità paesistico ambientale di cui agli artt. 63 bis e ter delle N.T.A. del P.P.A.R.;

- **Deliberazione di Giunta Regionale N.1284 del 20/06/2000**, con la quale la predetta autorizzazione (DGRM 2323/1998) è stata volturata alla Ditta UNICED SRL;
- **Deliberazione di Giunta Regionale N.1827 del 31/07/2001**, con la quale la stessa autorizzazione è stata volturata alla UNIPROJECT SRL;
- **Decreto N.97/AMB/SR del 11/04/2002**, con cui è stata adeguata, integrata e contestualmente rinnovata, alla UNIPROJECT SRL, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico – fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali

3.2 Autorizzazioni regionali relative alla cosiddetta “SECONDA FASE”:

- **Deliberazione di Giunta Regionale N.1227 del 24/05/1999**, intestata al Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 22/1997, il progetto per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti speciali e pericolosi nonché dichiarata la compatibilità paesistico ambientale di cui agli artt. 63 bis e ter delle N.T.A. del P.P.A.R.;
- **Decreto N.17/AMB/TR del 12/02/2002**, intestato alla UNIPROJECT SRL con il quale è stata autorizzata la costruzione di un impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera;
- **Decreto N.49/AMB/SR del 19/03/2002**, intestato al Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino con il quale è stata approvata una variante al progetto approvato con DGR 1227/1999;
- **Decreto N.96/AMB/SR del 11/04/2002**, con cui la UNIPROJECT SRL è stata autorizzata all'esercizio (art.28 del D.Lgs 22/1997) dell'attività di deposito preliminare (D15) e al trattamento chimico – fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi pericolosi di cui alla DGR 1227/1999 e al Decreto N.49/AMB/SR.

3.3 Autorizzazioni provinciali relative alla cosiddetta “PRIMA FASE”:

A seguito della delega conferita dalla Regione Marche, la Provincia di Ascoli Piceno, ha rilasciato i seguenti provvedimenti:

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3735/GEN del 21/07/2003**, con cui è stata integrata l'autorizzazione regionale di cui al Decreto 97/AMB/SR del 11/04/2002 relativa all'attività di trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8);
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4231/GEN del 27/09/2005**, con cui è stata integrata la predetta autorizzazione, limitatamente all'inserimento della tipologia di rifiuti speciali non pericolosi individuata dal codice CER 20.03.99.

3.4 Autorizzazioni provinciali relative alla cosiddetta “SECONDA FASE”:

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3736/GEN del 21/07/2003**, con cui è stata integrata l'autorizzazione regionale di cui al Decreto 96/AMB/SR del 11/4/2002 relativa all'attività di trattamento chimico - fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali e pericolosi;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.5202/GEN del 25/11/2005**, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del DPR 203/88 con cui è stata autorizzata la modifica di un impianto che dà origine ad emissioni in atmosfera.

3.5 Autorizzazioni provinciali relative all'impianto UNIPROJECT:

Con atto notarile il PICENO CONSIND, unificando ed integrando i due precedenti contratti di concessione (cosiddetti di “PRIMA FASE” e di “SECONDA FASE”), ha concesso in uso e gestione i propri impianti alla UNIPROJECT SRL fino al 31/12/2025.

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007**, con cui è stata rilasciato, ai sensi dell'art.210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il rinnovo, con contestualmente, accorpamento in un unico atto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, alla gestione dell'impianto di trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1851/GEN del 10/04/2007**, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stesso impianto, ai sensi dell'art.269,

comma 8, del D.Lgs 152/2006;

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4636/GEN del 14/08/2008**, con cui è stata modificata l'autorizzazione provinciale N.1849/GEN del 10/04/2007, limitatamente all'introduzione dei valori massimi ammessi per alcuni inquinanti alla fine del processo di trattamento;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 06/04/2010** con cui è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi prodotti in impianto.

4) ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.i-quinquies, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'impianto è da intendersi "*installazione esistente*", in quanto risulta in esercizio prima del 06/01/2014 e, in riferimento alle specifiche norme vigenti, dotato di autorizzazioni e concessioni ambientali rilasciate dall'Autorità competente prima del 06/01/2013, ritenute rilevanti ai fini del procedimento di AIA.

4.1 Procedimento AIA Regione Marche (2004 – 2011)

- la Ditta UNIPROJECT SRL, così come previsto dall'allora vigente D.Lgs 372/1999, con nota di Prot. EU.314 del 09/11/2004 presentava istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla Regione Marche, acquisita al **Prot. N.DIP4/37895 del 12/11/2004**;
- con nota di **Prot. N.175 del 04/01/2005**, la Regione Marche, ai sensi dell'art 2 della L.241/1990, comunicava che il procedimento aveva avuto inizio il 12/11/2004 e, contestualmente, sospendeva i termini al fine dell'integrazione della documentazione;
- con nota del **01/02/2005** acquisita dalla Regione Marche al Prot. N.3947 del 04/02/2005 la ditta integrava la documentazione;
- con successiva nota di **Prot. EU 378 del 24/03/2005** la ditta trasmetteva alla Regione Marche le ulteriori integrazioni a completamento della domanda di AIA;
- in data **06/04/2005** la ditta provvedeva ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 372/1999 alla pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto sul quotidiano "*Il Messaggero*";
- la Regione Marche non ha informato la Provincia in merito all'esistenza di osservazioni da parte del pubblico;
- con nota di **Prot. N.325401 del 25/06/2008** la Regione Marche chiedeva alla UNIPROJECT, ai fini istruttori, informazioni integrative;
- con nota di Prot.EU 749 del 30/09/2008, acquisita dalla Regione Marche al **Prot. N.557127 del 02/10/2008**, la ditta presentava una parte delle integrazioni e degli aggiornamenti richiesti;
- con **Prot. N.606309 del 22/10/2009** (rif. Prot. Prov.N.67091 del 26/10/2009) la Regione Marche trasmetteva alla Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi di quanto disposto dall'art.24 della L.R. 37/2008, la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento di AIA della ditta di cui trattasi;
- con nota di **Prot. N.18454 del 14/04/2010** la Provincia, non ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art.24 della L.R. 37/2008, comunicava alla Regione Marche di non avere competenza in merito al procedimento AIA in corso;
- con **Prot. N.41647 del 31/05/2010** (rif. Prot. Prov. N.27333 del 04/06/2010) la Regione Marche controdeduceva alle osservazioni della Provincia, ribadendo quanto già comunicato con la suddetta nota del 22/10/2009;
- con L.R.16 del 15/11/2010 (Legge finanziaria 2010) la competenza per la conclusione del procedimento di che trattasi veniva trasferita alla Provincia di Ascoli Piceno;
- con Legge finanziaria 2011, la competenza del procedimento tornava nuovamente in capo alla Regione Marche;
- con nota di **Prot. N.12096 del 15/03/2011**, in applicazione dell'art.31, comma 2 della Legge Finanziaria 2011, la Provincia trasmetteva alla Regione Marche la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento AIA ai fini della prosecuzione dell'istruttoria del procedimento di AIA;
- con successiva LR 9/2011 entrata in vigore il **13/05/2011**, la competenza del procedimento in argomento tornava nuovamente in capo alla Provincia di Ascoli Piceno;
- la Regione Marche con **Prot. N.291569 del 16/05/2011** (rif. Prot. Prov. N.24578 del 20/05/2011) restituiva alla Provincia di Ascoli Piceno la documentazione tecnica ed

amministrativa relativa al procedimento AIA per l'impianto di che trattasi.

4.2 Procedimento AIA Provincia di Ascoli Piceno (2012-2014)

- la UNIPROJECT SRL presentava alla Provincia di Ascoli Piceno (rif. **Prot. Prov. N.51141 del 07/11/2012**), la documentazione di aggiornamento dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione in oggetto;
- la stessa UNIPROJECT con **Prot. EU.2843 del 12/12/2012** (rif. Prot. Prov. N.58072 del 13/12/2012), trasmetteva la suddetta documentazione a tutti gli Enti competenti;
- all'istanza hanno fatto seguito le conferenze di servizi, convocate dalla Provincia, del **14/02/2013** (verbale trasmesso con nota di Prot. N.9523 del 28/02/2013), del **26/03/2013** (verbale Prot. N.14421 del 27/03/2013) e del **15/07/2013** (verbale Prot. N.32875 del 19/07/2013);
- il Comune di Maltignano con **Prot. N.1311 del 13/02/2013** (rif. Prot. Prov. N.6768 del 13/02/2013) inoltrava una richiesta urgente di atti ed informazioni;
- con nota di **Prot. N.11807 del 12/03/2013** si riscontrava la suddetta richiesta del Comune di Maltignano;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.3090 del 19/03/2013** (rif. Prot. Prov. N.13156 del 19/03/2013) chiedeva di apportare alcune rettifiche al verbale della conferenza di servizi del 14/02/2013;
- l'ARPAM con **Prot. N.26595 del 15/07/2013** (rif. Prot. Prov. N.31957 del 15/07/2013) (Servizio Impiantistica regionale) trasmetteva le proprie osservazioni e chiedeva chiarimenti in merito al "*Piano di monitoraggio e controllo*";
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.3618 del 08/10/2013** (rif. Prot. Prov. N.42636 del 10/10/2013) trasmetteva una relazione di risposta ai chiarimenti richiesti da ARPAM (Servizio impiantistica regionale), comprensiva di allegati tecnici, tra i quali il "*Piano di monitoraggio e controllo aggiornato*";
- la stessa UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.3731 del 20/11/2013** (rif. Prot. Prov. N.49288 del 26/11/2013) trasmetteva una proposta progettuale per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione degli odori provenienti dall'attività chiedendone l'approvazione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.3809 del 30/12/2013** (rif. Prot. Prov. N.79 del 02/01/2014) chiedeva la sostituzione di alcuni codici CER;
- con nota di **Prot. N.11603 del 10/03/2014** si convocava un tavolo tecnico per il giorno **21/03/2014**;
- l'ARPAM (Direzione tecnico scientifica) esprimeva il parere favorevole di **Prot. N.9487 del 19/03/2014** (rif. Prot. Prov. N.13338 del 19/03/2014), sulle integrazioni al "*Piano di monitoraggio e controllo*";
- il **21/03/2014** si è tenuto un tavolo tecnico presso la Provincia il cui verbale veniva trasmesso con nota di Prot.N.14867 del 28/03/2014;
- il **09/04/2014** si è tenuto un nuovo tavolo tecnico nel corso del quale è stata illustrata l'istanza di sostituzione di alcuni codici CER, il cui verbale veniva trasmesso con nota di Prot.N.22791 del 22/05/2014;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.4067 del 16/04/2014** (rif. Prot. Prov. N.18503 del 18/04/2014) rinunciava all'istanza di miglioramento dell'impatto odorigeno del 20/11/2013 e all'istanza di sostituzione di alcuni codici CER del 02/01/2014;
- il **27/05/2014** si è tenuto un tavolo tecnico, il cui verbale veniva trasmesso con nota di **Prot. N.24250 del 04/06/2014**;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.2136 del 23/06/2014** (rif. Prot. Prov. N.26893 del 23/06/2014) e **Prot. N.2215 del 02/07/2014** (rif. Prot. Prov. N.28116 del 02/07/2014), trasmetteva una relazione tecnica ai fini della valutazione delle criticità ed i relativi interventi di adeguamento e miglioramento dell'impianto e una relazione idraulica conoscitiva della pericolosità idraulica dell'impianto e alla relazione gestionale;
- con note di **Prot. N.27341 del 26/06/2014** e **Prot. N.28290 del 02/07/2014** si trasmetteva a tutti i soggetti interessati la suddetta documentazione tecnica inviata dal PICENO CONSIND;
- con avviso di **Prot. N.28224 del 02/07/2014** si convocava la conferenza di servizi per il giorno 09/07/2014;

- l'ARPAM (Direzione tecnico scientifica) esprimeva il parere di **Prot. N.23131 del 08/07/2014** (rif. Prot. Prov. N.28956 del 08/07/2014), richiesto con nota di Prot. N.28237 del 02/07/2014;
- con nota di **Prot. N.31752 del 28/07/2014** si trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del **09/07/2014**, nel corso della quale sono state illustrate le soluzioni tecniche proposte dalla ditta per il miglioramento delle emissioni odorigene e per la riduzione del rischio idrogeologico dell'area;
- il Servizio Genio Civile della Provincia con **Prot. N.33646 del 14/08/2014** ribadiva il parere di Prot. N.340563 del 26/03/2013 in merito all'applicazione dell'art.11 delle NTA del PAI Tronto;
- l'ARPAM con **Prot. N.26110 del 31/07/2014** (rif. Prot. Prov. N.32830 del 06/08/2014) chiedeva integrazioni;
- con nota di **Prot. N.33800 del 18/08/2014** si trasmetteva ai soggetti interessati la predetta valutazione tecnica dell'ARPAM di Prot. N.26110 del 31/07/2014;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.3200 del 10/10/2014** (rif. Prot. Prov. N.42185 del 10/10/2014), in riferimento alla conferenza di servizi del 09/07/2014, trasmetteva il progetto esecutivo inerente il miglioramento dell'impatto odorigeno e la riduzione del rischio idrogeologico dell'area;
- con avviso di **Prot. N.43053 del 15/10/2014** si convocava per il **31/10/2014** una nuova conferenza dei servizi;
- l'ARPAM (Dipartimento di Ascoli Piceno) esprimeva il parere di **Prot. N.36161 del 30/10/2014** (rif. Prot. Prov. N.46396 del 31/10/2014), richiesto con nota di Prot. N.45041 del 24/10/2014;
- con nota di **Prot. N.49433 del 14/11/2014** si trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del **31/10/2014**, unitamente al predetto parere ARPAM, con la richiesta di integrazioni;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.4016 del 19/11/2014** (rif. Prot. Prov. N.50394 del 20/11/2014), trasmetteva di conseguenza il progetto definitivo integrato;
- con avviso di **Prot. N.51143 del 24/11/2014** si convocava per il **09/12/2014** una nuova conferenza dei servizi;
- l'ARPAM con **Prot. N.40826 del 09/12/2014** (rif. Prot. Prov. N.54930 del 11/12/2014) comunicava di non poter produrre le proprie valutazioni tecniche entro la data del 09/12/2014 in quanto la documentazione non era pervenuta in tempo utile;
- con note di **Prot. N.55171 del 11/12/2014** si trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 09/12/2014 e di **Prot. N.57564 del 30/12/2014** si trasmetteva il verbale della successiva seduta del 23/12/2014;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.1260 del 12/01/2015** (rif. Prot. Prov. N.1260 del 12/01/2015) trasmetteva elaborati tecnici relativi alle emissioni in atmosfera (relazione e planimetria);
- il **12/01/2015** si è tenuta l'ennesima conferenza dei servizi nel corso della quale si prendeva atto delle richieste dell'ARPAM di Prot. N.621 del 12/01/2015 (rif. Prot. Prov. N.1064 del 12/01/2015) sulla documentazione progettuale trasmessa dal PICENO CONSIND;
- nella stessa conferenza di servizi l'unico dissenso veniva manifestato dal Sindaco del Comune di Maltignano che depositava agli atti il parere di Prot. N.176 del 12/01/2015;
- il dissenso del Comune di Maltignano, in qualità di Autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità, veniva espresso ai sensi dell'art 29-quater, comma 6, del D.Lgs 152/2006;
- pertanto con nota di **Prot. N.8835 del 20/02/2015**, in considerazione del dissenso espresso dal Comune di Maltignano nella suddetta conferenza di servizi, si rimetteva la questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art 14 quater, comma 3, della Legge 241/1990.

4.3 Procedimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2015)

- il **31/03/2015** si è tenuto un incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel quale tutte le Autorità coinvolte ribadivano i propri pareri;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva il verbale della riunione del 31/03/2015 con **Prot. N.10200 del 08/04/2015** (rif. Prot. Prov. N.17262 del 09/04/2015);
- con nota di **Prot. N.17683 del 10/04/2015**, *al fine di esperire gli approfondimenti richiesti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità*, si chiedeva al PICENO CONSIND e alla

- UNIPROJECT SRL la documentazione tecnica esplicativa degli interventi da attuare al fine di garantire la compatibilità dell'impianto con il livello di rischio idrogeologico dell'area;
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno esprimeva il parere di **Prot. N.13246 del 17/04/2015** (rif. Prot. Prov. N.19544 del 22/04/2015) in merito ai prescritti limiti allo scarico e alle emissioni in atmosfera;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.1509 del 22/04/2015** (rif. Prot. Prov. Prot. N.19797 del 22/04/2015), trasmetteva la proposta di intervento aggiornata;
 - con nota di **Prot. N.23980 del 15/05/2015** si trasmetteva alla UNIPROJECT SRL e al PICENO CONSIND il succitato parere ARPAM di Prot.13246 del 17/04/2015;
 - la UNIPROJECT con **Prot. EU.5118 del 24/06/2015** (rif. Prot. Prov. **N.31215 del 26/06/2015**) presentava, ai sensi dell'art.31 delle NTA del PTA delle Marche, uno Studio di Rischio (datato 18/06/2015) al fine di mantenere per i parametri biodegradabili della tabella 3, allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i limiti di emissione in pubblica fognatura stabiliti con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4636/GEN del 14/08/2008;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno esprimeva il parere non favorevole di **Prot. N.23759 del 10/07/2015** con (rif. Prot. Prov. N.33905 del 13/07/2015) alla concessione delle deroghe allo scarico, condividendo le conclusioni del suddetto Studio di Rischio ("*... gli sfioramenti in tempo di pioggia della condotta consortile determinano una situazione di rischio ambientale non accettabile ai fini dell'applicazione delle deroghe allo scarico. La ditta Uniproject, tuttavia, tramite il proprietario della condotta fognaria (...) può ovviare a tale carenza strutturale collegando il proprio scarico industriale al depuratore di Campolungo mediante condotta separata*");
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1774/GEN del 14/07/2015** la Provincia diffidava la UNIPROJECT SRL a rispettare, con effetto immediato, le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi vigenti ed in coerenza con quanto rappresentato nel rapporto ispettivo del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di Prot. N.23049 del 06/07/2015 (rif. Prot. Prov. N.32771 del 06/07/2015);
 - con nota di **Prot. N.35083 del 20/07/2015** si chiedeva il parere dell'ASUR in merito al predetto studio di rischio;
 - l'ASUR MARCHE AREA VASTA 5 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica esprimeva il parere di **Prot. N.63148 del 04/08/2015** (rif. Prot. Prov. N.36994 del 04/08/2015) che si concludeva: "*Tuttavia si ripete che per questo SISIP risulta imprescindibile ai fini di espressione di parere favorevole in linea igienico sanitaria la valutazione favorevole dei limiti di tutela ambientale espressa dall'Organo tecnico di competenza Arpam e solo a queste condizioni di rispetto può essere dato nulla osta igienico sanitario*";
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.5284 del 01/10/2015** (rif. Prot. Prov. N.44859 del 02/10/2015) trasmetteva le proprie controdeduzioni al provvedimento di diffida del 14/07/2015;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.3990 del 26/10/2015** (rif. Prot. Prov. **N.48167 del 26/10/2015**), comunicava che era intendimento dello stesso Ente "*proporre uno studio finalizzato al declassamento dell'area ove ricade l'impianto consortile per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi di Basso Marino, dando seguito a quanto asserito nelle conclusioni della nota ID 465205 del 27/04/2015 del Servizio Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno*";
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.5343 del 28/10/2015** (rif. Prot. Prov. N.48777 del 29/10/2015) indirizzata alla Provincia, al PICENO CONSIND e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva un parere in merito alla prospettiva di realizzare una rete dedicata fino al depuratore di Campolungo sulla base delle conclusioni dello Studio di Rischio del 18/06/2015 (rif. Prot. Prov. N.31215 del 26/06/2015);
 - con la medesima nota si chiedeva alla Provincia di esplicitare i tempi per la rimozione delle strutture ed opere esistenti nell'alveo fluviale del fiume Tronto, al fine di consentire la ripresa dei lavori per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica per avviare il procedimento di declassamento del livello di rischio idrogeologico dell'area;
 - con Prot. N.32746 del 30/12/2015 (rif. Prot. Prov.N.57837 del 30/12/2015), perveniva la **Delibera del Consiglio dei Ministri (seduta del 23/12/2015)** la quale, in considerazione della "*comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame individuati da un lato*

nella tutela della popolazione dal punto di vista sanitario, ambientale e idrogeologico e dall'altro nella rilevanza economica del proposto intervento di adeguamento alle migliori tecniche disponibili della struttura e delle attività lavorative in argomento, trattandosi di impianto già presente e funzionante nell'attuale localizzazione”, ha ritenuto “condivisibili le posizioni assunte al riguardo dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno, da ARPAM e da ASUR, con particolare riferimento alle prescrizioni dalle medesime impartite, a condizione che l'Autorità di Bacino si esprima favorevolmente”.

4.4 Procedimento Provincia di Ascoli Piceno (2016-2018)

- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.439/GEN del 04/03/2016** il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, prendeva atto di quanto contenuto nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015;
- con la stessa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.439/GEN si prescriveva in particolare:
 - al PICENO CONSIND, in qualità di soggetto proprietario dell'installazione in oggetto, di predisporre la documentazione tecnica ed avviare quindi presso l'Autorità di Bacino il procedimento di cui all'art.17 delle NTA del PAI ai fini della variazione del livello di rischio di esondazione da E3 ad E2 o E1 delle aree interessate;
 - all'UNIPROJECT SRL, nelle more della definizione del suddetto procedimento e in qualità di gestore dell'installazione in oggetto di:
conformarsi alle prescrizioni del parere ARPAM di **Prot. N.13246 del 17/04/2015** *in materia di gestione degli scarichi idrici, metodiche di analisi, gestione delle acque di seconda pioggia, emissioni in atmosfera;*
adeguare i quantitativi massimi di rifiuti trattati dall'impianto a quelli indicati nello stesso parere ARPAM di Prot. N.13246 del 17/04/2015 (350 mc/giorno per i rifiuti non pericolosi e 50 mc/giorno per i rifiuti pericolosi);
- con la predetta Determinazione si prescriveva, inoltre, al PICENO CONSIND e alla UNIPROJECT SRL per quanto di rispettiva competenza:
 - *di realizzare tutte le opere necessarie al contenimento delle emissioni inquinanti, alla gestione delle acque piovane e alla riduzione del rischio idraulico, così come descritte nella documentazione progettuale presentata il 22/04/2015;*
 - di conformarsi ai limiti allo scarico prescritti nelle Determinazioni Dirigenziali N.1849/GEN del 10/04/2007 e N.4636/GEN del 14/08/2008;
- il PICENO CONSIND esprimeva il nulla osta di **Prot. N.1264 del 17/03/2016** (rif. Prot. Prov. N.10586 del 17/03/2016), da intendersi come parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art.30 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010), nelle more di attuazione dell'art.29, comma 17, delle stesse NTA, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.595/GEN del 23/03/2016**, ad integrazione della precedente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.439/GEN del 04/03/2016, è stata prescritta alla UNIPROJECT SRL la realizzazione di “...*tutte le opere necessarie al contenimento delle emissioni inquinanti, alla gestione delle acque piovane e alla riduzione del rischio idraulico così come descritte sia nella documentazione progettuale trasmessa con nota del 19/11/2014 prot. n.4016, acquisita al prot. della Provincia al n.50394 del 20/11/2014 integrata con nota prot. n.1509 del 22/4/2015, acquisita al prot. n.19797 del 22/4/2015, sia nella ulteriore documentazione trasmessa con nota del 02/04/2015 prot. n.4910, acquisita al prot. n.16676 del 03/04/2015, nota del 10/04/2015 prot. n.4926, acquisita al prot. n.17746 del 13/04/2015, nota del 13/04/2015 prot. n.1400, acquisita al prot. n.17960 del 14/04/2015, valutate dall'ARPAM - Dipartimento di Ascoli Piceno con nota del 17/04/2015 acquisita al prot.n. 19544 del 22/04/2015;*”
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.1755 del 26/04/2016**, in attuazione di quanto prescritto con Determinazione Dirigenziale N.439/GEN del 04/03/2016 trasmetteva all'Autorità di Bacino l'istanza ai sensi dell'art.17 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto (PAI Tronto), corredata da documentazione tecnico grafica, volta alla riduzione del livello di rischio esondazione delle aree interessate;
- lo stesso PICENO CONSIND con **Prot.N.1890 del 03/05/2016** (rif. Prot. Prov. N.16006 del

- 03/05/2016) trasmetteva la deliberazione del **Comitato Direttivo N.132 del 28/04/2016** di approvazione del progetto esecutivo di adeguamento e miglioramento dell'impianto;
- l'UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.5739 del 06/05/2016** (rif. Prot. Prov. N.16604 del 09/05/2016), rettificata con successiva Prot. EU.5746 del 10/05/2016 (rif. Prot. Prov. N.16833 del 10/05/2016), comunicava il completamento degli interventi di riduzione dell'impatto odorigeno e i tempi per la messa in esercizio, la messa a regime, e le date dei campionamenti alle emissioni;
 - l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto con **Prot. N.863 del 10/05/2016** (rif. Prot. Prov. N.16903 del 10/05/2016) comunicava ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal PICENO CONSIND volta al declassamento del livello di rischio idraulico dell'area;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1030/GEN del 15/06/2016** la Provincia diffidava il PICENO CONSIND e la UNIPROJECT SRL, per quanto di rispettiva competenza:
 - a realizzare tutte le opere prescritte con *Determinazione N.439 del 04/03/2016* e con *Determinazione N.595 del 23/03/2016*;
 - a trasmettere gli elaborati "AS BUILD" relativi ai lavori di attraversamento del fiume Tronto;
 - a presentare un aggiornamento dello Studio di Rischio;
 - a presentare un aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.2676 del 01/07/2016** (rif. Prot. Prov. N.22195 del 04/07/2016) trasmetteva gli elaborati tecnici relativi ai lavori di attraversamento del fiume Tronto;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.5867 del 01/07/2016** (rif. Prot. Prov. N.22161 del 22/06/2016) trasmetteva lo "Studio di Rischio" aggiornato al 30/06/2016, che prevedeva, in caso di piogge critiche, la possibilità di interrompere lo scarico dello stabilimento ed accumulare il refluo in una vasca esistente dell'impianto;
 - con nota di **Prot. N.22335 del 05/07/2016** si chiedeva al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno di esprimere un parere sullo "Studio di rischio" del 30/06/2016, mentre con **Prot. N.22339 del 05/07/2016** si chiedeva alla Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM di esprimere il parere sul "*Piano di monitoraggio e controllo*";
 - l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto con **Prot. N.964 del 05/07/2016** (rif. Prot. Prov. N.22435 del 06/07/2016), trasmetteva il **Decreto del Segretario Generale N.1 del 05/07/2016** con cui, in considerazione della mancata realizzazione dei lavori elencati nello studio idraulico allegato all'istanza formulata dal PICENO CONSIND volta alla riduzione del livello di rischio esondazione delle aree interessate di cui all'art 17 delle Norme tecniche di attuazione del PAI, concludeva che la stessa istanza è stata riconosciuta non accoglibile;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1143/GEN del 06/07/2016** si diffidava la UNIPROJECT SRL a rispettare i limiti di emissione allo scarico per i parametri "colore" e "boro", previsti nelle autorizzazioni vigenti all'esercizio dell'attività, e contestualmente avviava il procedimento per la rivalutazione dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4636/GEN del 14/08/2008;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.25968 del 11/07/2016** (rif. Prot. Prov. N.22822 del 11/07/2016) esprimeva "valutazione tecnica non favorevole" al rilascio di deroghe allo scarico;
 - con nota di **Prot. N.23117 del 14/07/2016** si convocava una conferenza di servizi per il 29/07/2016;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1352/GEN del 04/08/2016** sono state modificate le Determinazioni Dirigenziali N.1849/GEN del 10/04/2007 e N.4636/GEN del 14/08/2008, prescrivendo i limiti indicati nel predetto parere dell'ARPAM di Prot. N.25968 del 11/07/2016;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.3195 del 11/08/2016** (rif. Prot. Prov. N.25292 del 11/08/2016) trasmetteva un progetto preliminare per il telecontrollo degli scolmatori di piena della linea fognaria a servizio dell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano;
 - la Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAM esprimeva il parere di **Prot. N.31900 del 25/08/2016** (rif. Prot. Prov. N. 25957 del 25/08/2016) sul *Piano di monitoraggio e controllo* proposto;
 - con nota di **Prot. N.26859 del 08/09/2016** la Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della

- Provincia, in considerazione del summenzionato Decreto del Segretario Generale N.1 del 05/07/2016 dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, comunicava, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990, al PICENO CONSIND e alla UNIPROJECT SRL in qualità di soggetto gestore, il preavviso di rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6011 del 16/09/2016** (rif. Prot. Prov. N.27540 del 19/09/2016) forniva chiarimenti in merito allo Studio di Rischio (rev. 30/06/2016) e trasmetteva elaborati tecnici inerenti la gestione della stazione di sollevamento delle acque industriali dell'impianto in oggetto;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.3702 del 28/09/2016** (rif. Prot. Prov. N.28239 del 29/09/2016) trasmetteva le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto, evidenziando in particolare che l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto aveva espressamente riconosciuto la validità del progetto presentato ai fini della declassificazione e che per poter dar corso ai lavori di declassamento progettati era fondamentale la disponibilità delle aree demaniali interessate, in particolare le aree poste sulla sponda del Fiume Tronto;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6053 del 03/10/2016** (rif. Prot. Prov. N.28533 del 04/10/2016), nelle more del completamento del procedimento di AIA, ha presentato domanda di rinnovo della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007;
 - la stessa UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6061 del 04/10/2016** (rif. Prot. Prov. N.28746 del 05/10/2016) presentava una proposta di armonizzazione dei limiti allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con le NTA del PTA della Regione Marche;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.3839 del 06/10/2016** (rif. Prot. Prov. N.28846 del 06/10/2016) trasmetteva il Progetto definitivo di telecontrollo degli scolmatori di piena pubblica fognatura (area PTC del PICENO CONSIND);
 - **il Tar delle Marche con Ordinanza N.323 del 07/10/2016** respingeva le istanze di sospensione cautelare (avverso le Determinazioni Dirigenziali N.1774/GEN del 14/07/2015 e N.1352/GEN del 04/08/2016) della UNIPROJECT SRL, invitando la Provincia e gli altri Enti interessati ad esaminare con la massima celerità possibile gli elaborati progettuali presentati dal PICENO CONSIND aventi ad oggetto la realizzazione di opere finalizzate a superare in via definitiva il problema del rischio idraulico dell'area;
 - con nota di **Prot. N.30076 del 25/10/2016** veniva convocata una conferenza di servizi per il giorno 08/11/2016 per la valutazione del progetto di telecontrollo degli scolmatori di piena;
 - con successiva nota di **Prot. N.30563 del 03/11/2016** si chiedeva alla Regione Marche (Servizio ex Genio Civile) di procedere urgentemente a porre in essere tutte le azioni ritenute opportune ai fini dello sgombero delle aree demaniali interessate, in particolare delle aree poste sulla sponda del Fiume Tronto, per poter dar corso ai lavori di declassamento del rischio idraulico, progettati dal PICENO CONSIND;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.4226 del 07/11/2016** (rif. Prot. Prov. N.30842 del 07/11/2016) trasmetteva ulteriore documentazione tecnica (in sostituzione degli elaborati già trasmessi in data 06/10/2016);
 - con nota di **Prot. N.30932 del 08/11/2016** la conferenza di servizi veniva rinviata al 14/11/2016 per consentire la valutazione dei nuovi elaborati trasmessi dal PICENO CONSIND;
 - con nota di **Prot. N.31620 del 17/11/2016** si trasmetteva il verbale della suddetta Conferenza di Servizi del 14/11/2016;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.42912 del 16/11/2016** (rif. Prot. Prov. N.31541 del 16/11/2016) inviava il "contributo istruttorio", già verbalmente espresso in conferenza di del 17/11/2016, con contestualmente richiesta di integrazioni;
 - con nota di **Prot. N.32105 del 24/11/2016** si riscontrava la succitata nota della UNIPROJECT SRL di Prot. EU.6061 del 04/10/2016, di armonizzazione dei vigenti limiti allo scarico in deroga con le NTA del PTA Marche;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.4859 del 16/12/2016** (rif. Prot. Prov. N.33914 del 16/12/2016) trasmetteva documentazione integrativa al progetto di telecontrollo degli scolmatori di piena;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6203 del 16/12/2016** (rif. Prot. Prov. N.33937 del 19/12/2016) trasmetteva a sua volta integrazioni documentali al progetto di telecontrollo degli

- scolmatori di piena;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6207 del 16/12/2016** (rif. Prot. Prov. N.33938 del 19/12/2016) trasmetteva una comunicazione di variante non sostanziale ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e modifica della gestione delle acque meteoriche, allegando relazioni ed elaborati tecnici riferiti a:
 - *linea di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;*
 - *linea di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche;*
 - *linea di scarico in acque superficiali delle acque reflue meteoriche;*
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.4892 del 19/12/2016** (rif. Prot. Prov. N.34019 del 20/12/2016) trasmetteva il certificato di ultimazione (in data 25/11/2016) dei lavori relativi al *“Progetto di adeguamento e miglioramento dell'impianto con interventi di riduzione dell'impatto odorigeno, confinamento idraulico dell'area, accumulo e trattamento acque meteoriche di dilavamento”*;
 - con nota di **Prot. N.6549 del 21/03/2017** si comunicava al PICENO CONSIND che ai fini del proseguimento dell'attività dello stabilimento fosse necessario ottenere dalla Regione Marche la disponibilità dell'area;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.1174 del 21/03/2017** (rif. Prot. Prov. N.6712 del 22/03/2017) trasmetteva il certificato di regolare esecuzione degli interventi eseguiti in ottemperanza alle Determinazioni N.439/GEN del 04/03/2016 e N.595/GEN del 23/03/2016;
 - la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche con **Prot. N.328900 del 11/04/2017** (rif. Prot. Prov. N.8561 del 11/04/2017) comunicava la messa a disposizione delle aree”, precisando tuttavia che la stessa *“...non potrà avvenire prima di 60 giorni per l'esigenza di effettuare le verifiche tecniche..., nonché di definire compiutamente il progetto delle opere”*;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.1446 del 12/04/2017** (rif. Prot. Prov. N.8633 del 12/04/2017) chiedeva di conseguenza una proroga delle autorizzazioni vigenti;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.580/GEN del 12/04/2017** in considerazione della predetta comunicazione della P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche, prorogava per 40 giorni il termine previsto dalla Determinazione N.1849/GEN del 10/04/2007;
 - con nota di **Prot. N.8821 del 13/04/2017**, anche in considerazione di quanto disposto con Ordinanza TAR Marche N.282/2017, si chiedeva ad ARPAM di esprimere il parere definitivo di competenza sull'intera documentazione presentata dal PICENO CONSIND e dalla UNIPROJECT SRL inerente il progetto di telecontrollo degli scolmatori di piena;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con parere di **Prot. N.16188 del 08/05/2017** (rif. Prot. Prov. N.10665 del 09/05/2017) concludeva che: *“Sulla base delle valutazioni dello studio di rischio presentato a luglio 2015 ed aggiornato a luglio 2016 trasmesse con nota Arpam n.23759 del 10/07/2015 e n.25968 dell'11/07/2016 il rischio per il fiume Tronto non è accettabile. Pertanto, alla luce della situazione sito specifica non sono ammesse deroghe di alcun genere all'impianto”*;
 - la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche con **Prot. N.445406 del 16/05/2017** (rif. Prot. Prov. N.11390 del 17/05/2017) trasmetteva le proprie valutazioni *“sulle condizioni di sicurezza idraulica delle aree”*;
 - con nota di **Prot. N.11127 del 12/05/2017** si convocava pertanto una nuova conferenza di servizi per il 19/05/2017, che si concludeva con un parere negativo al progetto di telecontrollo per la concessione di deroghe allo scarico (verbale di Prot. N.13137 del 09/06/2017);
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.758 del 22/05/2017**, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'AIA, si autorizzava la UNIPROJECT SRL a svolgere la propria attività fino al 28 febbraio 2018, per il tempo necessario alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico ed al loro collaudo, secondo quanto previsto dalla P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6485 del 30/05/2017** (rif. Prot. Prov. N.12455 del 31/05/2017), presentava le proprie osservazioni in merito al parere negativo al progetto di telecontrollo degli scolmatori;
 - con nota di **Prot. N.12860 del 06/06/2017** si richiedeva alla UNIPROJECT SRL l'aggiornamento delle garanzie finanziarie in conformità all'autorizzazione rilasciata con

- Determinazione dirigenziale N.758 del 22/05/2017 ed ai sensi di quanto previsto dalla DGR 515/2012;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6499 del 07/06/2017** (rif. Prot. Prov. N.13007 del 08/06/2017), trasmetteva attestazione del bonifico bancario effettuato il giorno 07/06/2017 in favore della Provincia di Ascoli Piceno del valore di euro 232.406 per la costituzione del deposito cauzionale;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6514 del 15/06/2017** (rif. Prot. Prov. N.13660 del 16/06/2017), trasmetteva la verifica circa la sussistenza della relazione di riferimento di cui al DM 272/2014;
 - con nota di **Prot. N.13911 del 20/06/2017** si comunicava alla UNIPROJECT SRL la costituzione del deposito cauzionale del valore di euro 232.406, così come riportato nella reverse di incasso n.1223 del 12/06/2017 provvedendo contestualmente allo svincolo delle polizze:
 - n.96-45170082 del 08/08/2007 di importo pari a € 154.397 stipulata con UNIPOL Assicurazioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti dalla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007
 - n.56736602 del 30/04/2010 di importo pari a € 77.468 stipulata con UNIPOL Assicurazioni a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 06/04/2010
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.2568 del 29/06/2017** (rif. Prot. Prov. N.14643 del 29/06/2017) trasmetteva alla P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche il progetto di mitigazione del rischio idraulico;
 - la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche con **Prot. N.732086 del 25/07/2017** (rif. Prot. Prov. N.16596 del 26/07/2017) trasmetteva l'approvazione del predetto progetto finalizzato alla mitigazione del livello di rischio idraulico della zona;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 04/07/2017** si concludeva il procedimento relativo all'istanza di telecontrollo degli scolmatori di piena prendendo atto della inefficacia del progetto al rilascio delle deroghe allo scarico e confermando i limiti allo scarico stabiliti con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1352/GEN del 04/08/2016;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1440/GEN del 29/09/2017** si diffidava la UNIPROJECT SRL a rispettare i limiti di emissione allo scarico (per i parametri COD, Cloruri, Azoto Nitroso), imposti con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1352 del 04/08/2016, ed a realizzare interventi inerenti il pozzetto di prelievo;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6691 del 20/10/2017** (rif. Prot. Prov. N.22448 del 23/10/2017) trasmetteva istanza di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che prevede l'introduzione di una stazione di filtrazione (filtri a quarzite, a carbone attivo e a resine selettive);
 - la stessa UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6717 del 07/11/2017** (rif. Prot. Prov. N.23712 del 07/11/2017), in riscontro alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1440/GEN del 29/09/2017, trasmetteva relazione tecnica corredata di documentazione fotografica attestante la realizzazione delle opere prescritte;
 - con nota di **Prot. N.24005 del 10/11/2017** si chiedeva al Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno il parere di competenza in merito all'istanza di modifica non sostanziale (stazione di filtrazione);
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno esprimeva il parere di **Prot. N.44574 del 07/12/2017** (rif. Prot. Prov. N.26207 del 07/12/2017);
 - con nota di **Prot. N.26643 del 13/12/2017** si chiedeva alla UNIPROJECT SRL di conoscere lo stato di fatto dell'installazione, a seguito alle modifiche apportate successivamente alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015;
 - con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1961 del 15/12/2017**, prendendo atto della sentenza del TAR Marche pubblicata il 16/11/2017, si sospendeva l'efficacia del punto 3 della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.439 del 04/03/2016 ritenendo autorizzati nelle more dell'emanazione del provvedimento di AIA, ed in accordo a quanto emerso nella verifica effettuata da ARTA Abruzzo su incarico del TAR MARCHE, i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall'impianto in:

- 560 mc/gg per i rifiuti non pericolosi (senza alcun limite per il trattamento del percolato di scarica con codice CER 190703);
- 90 mc/gg per i rifiuti pericolosi;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6810 del 04/01/2018** (rif. Prot. Prov. N.225 del 05/01/2018) trasmetteva, in riscontro alla richiesta di Prot. N.26643 del 13/12/2017 gli elaborati inerenti gli interventi (ultimati in data 25/11/2016 e con regolare esecuzione certificata in data 15/02/2017) relativi al *“Progetto di adeguamento e miglioramento dell’impianto di trattamento rifiuti Basso Marino con interventi di riduzione dell’impatto odorigeno, confinamento idraulico dell’area, accumulo e trattamento acque meteoriche di dilavamento”*;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.237 del 18/01/2018** (rif. Prot. Prov. N.1249 del 18/01/2018) chiedeva alla Regione Marche una proroga sui termini di esecuzione e collaudo di cui alla Determinazione 758/GEN del 22/05/2017;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.333 del 29/01/2018** (rif. Prot. Prov. N.1975 del 29/01/2018) trasmetteva l’Autorizzazione paesaggistica rilasciata (art.146, comma 9, del D.Lgs 42/2004) dal Comune di Maltignano con **Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.31 del 23/01/2018** per l’intervento edilizio denominato *“Progetto di mitigazione del rischio idraulico della zona posta in destra idraulica del Fiume Tronto antistante e comprendente l’impianto per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi sito in via Bonifica nel comune di Maltignano in ottemperanza a quanto prescritto dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n.758 del 22/05/2017. Stralcio I – Interventi inerenti il fiume Tronto”*;
- con nota di **Prot. N.3566 del 14/02/2018** si chiedeva alla UNIPROJECT SRL documentazione integrativa e si convocava un tavolo tecnico per il giorno 21/02/2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6920 del 19/02/2018** (rif. Prot. Prov. N.4035 del 19/02/2018) trasmetteva integrazioni costituite dalle planimetrie relative allo stato di fatto degli impianti contenenti le indicazioni dei percorsi delle acque reflue;
- nel tavolo tecnico **21/02/2018** (verbale Prot. N.5122 del 02/03/2018) veniva richiesta alla UNIPROJECT SRL ulteriore documentazione integrativa;
- il Comune di Maltignano con **Prot. N.1871 del 28/02/2018** (rif. Prot. Prov. N.4741 del 28/02/2018) comunicava che, a seguito dell’integrazione progettuale presentata dal PICENO CONSIND, di aver provveduto a rilasciare il **Permesso di Costruire n.04/2018 (Prot. N.1864 del 28/02/2018)** per i seguenti lavori edili non ricadenti in area demaniale: *“Mitigazione del rischio idraulico mediante sistemazione idraulica di un tratto del fiume Tronto e del tratto terminale del fosso San Martino”*;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.304/GEN del 28/02/2018**, preso atto di quanto comunicato dalla PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche (rif. Prot. Prov. N.3610 del 14/02/2018) e del Permesso di Costruire n.4/2018 rilasciato dal Comune di Maltignano), prorogava di ulteriori 180 giorni il termine previsto al punto 2 della Determinazione dirigenziale N.758/GEN del 22/05/2017;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.823 del 01/03/2018** (rif. Prot. Prov. N.5106 del 02/03/2018) trasmetteva gli adeguamenti progettuali alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata con Determinazione n.31 del 23/01/2018 dal Comune di Maltignano;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.6997 del 30/03/2018** (rif. Prot. Prov. N.7846 del 03/04/2018) trasmetteva la documentazione integrativa come richiesta nel tavolo tecnico del 21/02/2018;
- con nota di **Prot. N.8439 del 11/04/2018** si chiedeva il parere, sulle integrazioni, all’ARPAM;
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.1776 del 11/05/2018** (rif. Prot. Prov. N.10758 del 11/05/2018) comunicava l’inizio dei lavori per il 23/05/2018, di cui al Permesso di Costruire n.4/2018 del Comune di Maltignano;
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con il parere di **Prot. N.15817 del 11/05/2018** (rif. Prot. Prov. N.10765 del 14/05/2018) ribadiva che i limiti da rispettare per lo scarico della UNIPROJECT SRL non sono derogabili;
- con nota di **Prot. N.14679 del 28/06/2018** si chiedevano, sulla base del predetto parere, ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, nonché elaborati tecnici aggiornati di conseguenza;

- il PICENO CONSIND con **Prot. N.2691 del 10/07/2018** (rif. Prot. Prov. N.15568 del 10/07/2018) trasmetteva gli elaborati revisionati;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7180 del 12/07/2018** (rif. Prot. Prov. N.15740 del 12/07/2018) trasmetteva controdeduzioni al parere ARPAM di Prot. N.15817 del 11/05/2018 ed integrazioni in riscontro alla richiesta di Prot. N.14679 del 28/06/2018;
- con nota di **Prot. N.16668 del 19/07/2018**, in considerazione delle proposte progettuali trasmesse dal PICENO CONSIND e dalla UNIPROJECT SRL, si convocava un tavolo tecnico per il giorno **31/07/2018** (verbale di Prot. N.174796 del 01/08/2018);
- la UNIPROJECT SRL con nota di **Prot. EU.7215 del 06/08/2018** (rif. Prot. Prov. N.17813 del 07/08/2018) a seguito del verbale del tavolo tecnico del 31/07/2018, trasmetteva il Piano di Monitoraggio e controllo, le schede AIA e tutta la documentazione aggiornata;
- con nota di **Prot. N.18107 del 10/08/2018** si chiedeva di conseguenza un nuovo parere ARPAM;
- l'Ing. Massimo Livio Maravalle:
 - il **10/08/2018** (rif. Prot. Prov. N.18173 del 16/08/2018) comunicava l'ultimazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico, previsti nel progetto trasmesso alla P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche in data 29/06/2017;
 - il **24/08/2018** (rif. Prot. Prov. N.18637 del 27/08/2018) trasmetteva la comunicazione finale di ultimazione degli stessi lavori, fornendo il relativo "Certificato di conformità delle opere";
- la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche con **Prot. N.941962 del 27/08/2018** (rif. Prot. Prov. N.18695 del 27/08/2018), in qualità di Autorità idraulica competente, certificava la regolare esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del Fiume Tronto nel tratto in corrispondenza dell'impianto in oggetto;
- con nota di **Prot. N.18580 del 23/08/2018**, si rappresentava di non aver ricevuto il parere ARPAM necessario per la conclusione del procedimento nei tempi previsti;
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N. 28771 del 28/08/2018** (rif. Prot. Prov. N.18818 del 28/08/2018) trasmetteva una nota di precisazioni alla predetta richiesta di Prot. N.18580 del 23/08/2018;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1184 del 28/08/2018**, si prorogava fino all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di AIA, e comunque non oltre il 30/09/2018, il termine previsto al punto n.2 della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.758 del 22/05/2017 in considerazione:
 - della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico conformemente al progetto approvato;
 - del parere espresso dal Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno nel tavolo tecnico del 31/07/2018 (verbale Prot. N.17496 del 01/08/2018) sulla soluzione di posizionamento del pozzetto fiscale e realizzazione di una nuova vasca di sollevamento fognario proposta dal Piceno Consind;
 - della necessità di acquisire un nuovo parere ARPAM in merito agli elaborati acquisiti con nota di Prot. EU.7215 del 06/08/2018;
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.29935 del 07/09/2018** (rif. Prot. Prov. N.19551 del 07/09/2018) trasmetteva nuove "osservazioni tecnico ambientali" relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e al Piano di Emergenza;
- con nota di **Prot. N.19605 del 10/09/2018** si invitava la UNIPROJECT SRL ad aggiornare la documentazione conformemente alla richiesta dell'ARPAM di Prot. N.29935 del 07/09/2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7305 del 20/09/2018** (rif. Prot. Prov. N.20595 del 20/09/2018) trasmetteva documentazione tecnica aggiornata;
- con nota di **Prot. N.20845 del 24/09/2018** si trasmetteva ad ARPAM la predetta documentazione integrativa, al fine dell'espressione del parere tecnico di competenza e contestualmente convocava un tavolo tecnico con la stessa ARPAM per il giorno 28/09/2018 (verbale Prot. N.21527 del 01/10/2018);
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1382 del 01/10/2018**, sulla base delle problematiche riscontrate dall'ARPAM negli elaborati progettuali esaminati nel tavolo tecnico del 28/09/2018, ed in particolare dell'assenza di soluzioni impiantistiche o gestionali finalizzate all'ottenimento di un refluo conforme ai limiti emissivi autorizzati, il Dirigente del

- Servizio Tutela Ambientale della Provincia comunicava alla UNIPROJECT SRL, ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990, il preavviso di rigetto al rilascio del provvedimento di AIA concedendo 15 giorni di tempo per formulare le proprie controdeduzioni e prorogava fino all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di AIA il termine previsto al punto n.2 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.758 del 22/05/2017;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7356 del 15/10/2018** (rif. Prot. Prov. N.22869 del 15/10/2018) in risposta al preavviso di rigetto dell'istanza trasmetteva le proprie controdeduzioni unitamente ad ulteriore documentazione tecnica;
 - con nota di **Prot. N.23071 del 16/10/2018** si trasmettevano ad ARPAM le stesse controdeduzioni della UNIPROJECT SRL ai fini di una ulteriore valutazione tecnica;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.34865 del 16/10/2018** (rif.Prot.Prov.N.23141 del 16/10/2018) esprimeva parere non favorevole al rilascio dell'AIA per l'impianto in oggetto;
 - con nota di **Prot. N.24418 del 29/10/2018** si trasmetteva alla UNIPROJECT SRL e al PICENO CONSIND il predetto parere non favorevole dell'ARPAM di Prot. N.34865 del 16/10/2018;
 - il Comune di Maltignano con **Prot. N.9572 del 02/11/2018** (rif. Prot. Prov. N.24704 del 05/11/2018), per procedere alle dovute valutazioni, chiedeva copia di tutta la documentazione inerente il procedimento dell'AIA;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.37104 del 06/11/2018** (rif. Prot. Prov. N.24928 del 06/11/2018), esprimeva nuovamente parere non favorevole precisando che *"La società Uniproject si è limitata a stralciare dalla relazione tecnica e dalla sintesi non tecnica le parti in cui si affermava di non essere in grado di rispettare i limiti vigenti allo scarico finale prescritti con DD n.1352/GEN del 04/08/2016, senza proporre soluzioni impiantistiche per ottenere un reflujo finale conforme ai limiti attualmente vigenti sull'installazione. Pertanto, si ribadiscono le valutazioni espresse con nota ARPAM prot.n. 34865 del 16/10/2018"*;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7400 del 07/11/2018**, (rif. Prot. Prov. N.25162 del 08/11/2018), controdeduceva ai commenti ed ai rilievi esposti da ARPAM ed informava dell'avvenuto controllo allo scarico da parte dei tecnici ARPAM, in data 17/10/2018, da cui sarebbe emersa la conformità ai valori limiti vigenti;
 - con nota di **Prot. N.25307 del 08/11/2018**, in considerazione di quanto sopra, si chiedeva ad ARPAM di relazionare circa gli esiti dei controlli allo scarico svolti e dell'incidenza degli stessi sulle valutazioni non favorevoli già espresse;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.38294 del 14/11/2018** (rif. Prot. Prov. N.26107 del 14/11/2018) rispondeva evidenziando che *"...dall'esame dei dati ufficiali emerge che l'azienda nel momento del controllo non stava lavorando nelle condizioni di massimo esercizio"* e pertanto ribadiva *"...le proprie valutazioni non favorevoli al rilascio dell'AIA espresse con note ARPAM prot.n 34865 del 16/10/2018 e n. 37104 del 06/11/2018"*;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7416 del 14/11/2018** (rif. Prot. Prov. N. 26154 del 15/11/2018) presentava una nota integrativa alla documentazione trasmessa con Prot. EU.7400 del 07/11/2018.

4.5 Rigetto istanza di AIA del 14/11/2018

- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582/GEN del 14/11/2018** si rigettava l'istanza di rilascio dell'AIA presentata in data 09/11/2004 alla Regione Marche, ai sensi dell'allora vigente D.Lgs 372/1999, dalla UNIPROJECT SRL per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Via Bonifica n.2 nel Comune di Maltignano (AP) sulla base dei pareri non favorevoli espressi dal Dipartimento Provinciale ARPAM di Ascoli Piceno:
 Prot. N.34865 del 16/10/2018 (Rif. Prot. Prov. N.23141 del 16/10/2018)
 Prot. N.37104 del 06/11/2018 (Rif. Prot. Prov. N.24928 del 06/11/2018)
 Prot. N.38294 del 14/11/2018 (Rif. Prot. Prov. N.26107 del 14/11/2018)
- la UNIPROJECT SRL avverso la predetta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582/GEN del 14/11/2018 presentava ricorso (REG.GEN. N.523/2018) al TAR delle Marche (rif. Prot. Prov. N.26445 del 20/11/2018);

- con Decreto del Presidente del **TAR Marche N.248/2018** (rif. Prot. Prov. N.26773 del 22/11/2018) veniva accolta la domanda di misure cautelari provvisorie della UNIPROJECT SRL *“limitatamente al trattamento dei rifiuti attualmente presenti nell’impianto e, in ogni caso, ad una quantità di rifiuti necessaria a salvaguardare l’impianto biologico”*;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1692/GEN del 30/11/2018** in esecuzione del succitato Decreto cautelare del Tar Marche N.248/2018 si autorizzava la UNIPROJECT SRL ad accettare in entrata, all’esaurimento dei rifiuti presenti nell’impianto, il quantitativo di rifiuti strettamente necessario a salvaguardare l’impianto biologico, fino alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2018;
- con **Ordinanza N.262/2018 del 06/12/2018**, il TAR Marche rinviava la trattazione della domanda della società ricorrente alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018 per consentire la corretta costituzione del contraddittorio nei confronti di ARPAM e, contestualmente disponeva di *“accordare la medesima misura cautelare già disposta con il decreto monocratico n. 248 del 2018, negli esatti termini in cui lo stesso è stato recepito dall’autorizzazione provvisoria n. 1692 del 30 novembre 2018 della Provincia di Ascoli Piceno adottata in esecuzione di detto decreto, ivi compresi gli obblighi di reportistica ivi previsti”*;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1720/GEN del 07/12/2018**, in esecuzione della succitata Ordinanza del TAR N.262/2018, si prorogavano gli effetti della predetta DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1692/GEN del 30/11/2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7526 del 18/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.29775 del 19/12/2018) relazionava in ordine ai quantitativi di rifiuti in ingresso;
- con **Ordinanza N.293 del 21/12/2018** (rif. Prot. Prov. N.30061 del 27/12/2018), il Tar Marche ha ritenuto di fissare per la discussione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 gennaio 2019 con rinuncia delle parti ai termini come da verbale di udienza e, contestualmente, ha ritenuto, nelle more, di *“confermare la tutela cautelare di cui all’ordinanza n.262 del 2018, con l’osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione provvisoria n. 1692 del 30 novembre 2018 della Provincia di Ascoli Piceno ivi compresi gli obblighi di reportistica ivi presenti”*;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1885/GEN del 27/12/2018**, in esecuzione della succitata Ordinanza del Tar Marche e fino a nuova decisione dello stesso Tribunale, si autorizzava la UNIPROJECT SRL ad accettare in entrata, all’esaurimento dei rifiuti presenti nell’impianto, il quantitativo di rifiuti strettamente necessario a salvaguardare l’impianto biologico;
- con nota di **Prot. N.62 del 03/01/2019** si relazionava al Tar delle Marche in adempimento all’Ordinanza N.293 del 21/12/2018;
- con nota di **Prot. N.3410 del 05/02/2019** si trasmetteva al Dipartimento Provinciale dell’ARPAM il report dei rifiuti accettati e trattati presso l’impianto di cui alla nota della UNIPROJECT SRL di Prot. EU.7526 del 18/12/2018;
- la PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche con nota di **Prot. N.105473 del 28/01/2019** (rif. Prot. N. 2567 del 28/01/2019) diffidava la Provincia a dare immediata attuazione nei confronti della ditta UNIPROJECT SRL a quanto previsto dall’art.29-decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con nota di **Prot. N.4146 del 14/02/2019** la Provincia riscontrava la suddetta nota della Regione Marche.

4.6 Procedimento di riesame (Sentenza TAR Marche N.180 del 28/03/2019)

- con **Sentenza N.180 del 28/03/2019** il Tar Marche disponeva l’annullamento del rigetto AIA adottato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582/GEN del 14/11/2018 e dei pareri ARPAM del 16 ottobre 2018 e del 6 e 14 novembre 2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7632 del 15/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4642 del 19/02/2019) trasmetteva l’istanza di riesame dell’AIA corredata dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica sullo stato di funzionamento dell’impianto per il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (prof. Paolo Battistoni – febbraio 2019)
 All.13-1 schema semplificato impianto di trattamento Uniproject
 All.13-2 schema a blocchi impianto di trattamento Uniproject Linea Acque/ Stato di Fatto
 All.13-3 schema a blocchi impianto di trattamento Uniproject Linea Fango/ Stato di Fatto
 All.13-4 schema sintetico degli impianti di trattamento rifiuti gennaio 2019/ Stato di fatto

- All.13-5 elenco punti di controllo
- All.13-6 volumetrie e principali dimensioni dell'impianto
- All.13-7 impianto di trattamento Uniproject planimetria acque meteoriche gennaio 2019
- All.13-8 apparati elettromeccanici
- All.13-9 sistemi di misura
- All.13-10 analisi allo scarico periodo 1 ottobre – 15 novembre 2018
- All.13-11 P & ID impianto di trattamento rifiuti Uniproject
- All.13-12 impianto di trattamento Uniproject – planimetria emissioni in atmosfera
- All.13-13 elenco punti assistiti da aspirazione
- All.13-14 schema a blocchi impianto di trattamento Uniproject Linea Acque/ Stato di Progetto
- All.13-15 schema sintetico degli impianti di trattamento rifiuti gennaio 2019/Stato di Progetto
- la stessa UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7690 del 18/03/2019** relazionava alla Provincia in ordine alle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e trattati presso gli impianti di trattamento rifiuti nel periodo compreso tra il 17/12/2018 e il 16/03/2019;
- con nota di **Prot. N.8402 del 29/03/2019**, preso atto della sentenza del Tar Marche n.180 del 28/03/2019, si comunicava l'avvio del procedimento di riesame per il rilascio dell'autorizzazione AIA, invitando il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno a valutare la nuova documentazione trasmessa con Prot. EU.7632 del 15/02/2019;
- con la stessa si comunicava inoltre che *“nelle more dell’espletamento del procedimento in oggetto, che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, sono fatti salvi gli effetti dell’autorizzazione provvisoria concessa dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale n° 1692/Gen del 30/11/2018”*;
- con nota di **Prot. N.10498 del 29/04/2019**, vista l'imminente scadenza del termine imposto con sentenza Tar Marche n.180 del 28/03/2019, si invitava l'ARPAM a dare riscontro a quanto richiesto con propria nota di Prot. N.8402 del 29/03/2019;
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.15106 del 09/05/2019** (rif. Prot. Prov. N.11274 del 09/05/2019) comunicava che in data 03/05/2019 si era tenuto un incontro tecnico con la ditta UNIPROJECT presso la Direzione Generale;
- la Direzione Generale dell'ARPAM con **Prot. N.16101 del 16/05/2019** (rif. Prot. Prov. N.11829 del 16/05/2019) trasmetteva il verbale dell'incontro tecnico del 03/05/2019;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7810 del 24/05/2019** (Rif. Prot. Prov. N.12501 del 27/05/2019), a seguito di quanto richiesto da ARPAM nel suddetto incontro tecnico del 03/05/2019, trasmetteva integrazioni documentali costituite dai seguenti elaborati:
 - 13-1 piano di gestione odori rev. 01
 - 13-2 piano di ripristino ambientale sett 2018
 - 13-3 analisi ambientale 13/2/2018
 - 13-4 piano di gestione rumori e vibrazioni
 - 13-5 accettazione dei rifiuti rev.18
 - 13-6 scheda conferimenti
 - 13-7 registro stoccaggi
 - 13-8 controllo qualità dei rifiuti e dei trattamenti
 - 13-9 foglio di marcia
 - 13-10 scheda di omologa rifiuto
 - 13-11 sversamento di rifiuti o sostanze pericolose
 - 13-12 gestione delle acque reflue
 - 13-13 piano di gestione energetico
 - 13-14 diagnosi energetica 2019
 - 13-15 relazione di impatto acustico rev.02
- All.1 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) maggio 2019
- All.2 Relazione Piano di emergenza interno (PEI)
- All.2-1 planimetria PEI
- All.3-PG 12 piano di gestione controlli
- All.3-1 piano dei controlli allegato
- All.3-2 modello verbale di prelievo
- All.4 prove di trattamento e caratterizzazione rifiuti
- All.5 controllo quantità rifiuti in ingresso (IO14)

- All.6 trattamenti e settaggio impianti
- All.7 elenco delle CRTZ
- All.8 programmazione settimanale impianto
- All.9 punti di scarico
- All.10 planimetria generale impianto stato di progetto ing. Ercoli
- All.11 planimetria stato di progetto
- All.12 relazione tecnica Uniservizi
- All.13 elenco applicazione BAT-C
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.684/GEN del 28/05/2019**, ravvisata l'impossibilità di concludere il procedimento di riesame nei 60 giorni previsti nella sentenza del Tar Marche n.180 del 28/03/2019, si prorogavano di ulteriori 45 giorni gli effetti dell'autorizzazione provvisoria di cui alla Determinazione Dirigenziale 1692/GEN del 30/11/2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7825 del 29/05/2019** (rif. Prot. Prov. N.12723 del 29/05/2019) trasmetteva le schede tecniche dell'impianto AIA con i dati dell'anno 2018 di seguito elencate:
 - Scheda A2 altre informazioni
 - Scheda L1 individuazione Bref o Lg o altri documenti pertinenti
 - Scheda L8 programma degli interventi di adeguamento
 - Schede C1 capacità produttiva complessiva
 - Scheda C2 capacità produttiva per singola attività
 - Scheda C3 soglia da autorizzare
 - Schede D1 e D2 consumo di materie prime
 - Schede D3 e D4 approvvigionamento idrico
 - Schede E1 E2 emissioni in atmosfera di tipo convogliato
 - Schede E6 E7 flusso di massa annuo
 - Schede F1 F2 F3 e F4 scarichi idrici e flusso di massa annuo
 - Schede G1 e G2 produzione rifiuti
 - Schede G3 e G4 gestione rifiuti
 - Schede H4 e H5 consumo di energia
 - Schede H6 e H7 combustibili utilizzati
- con nota di **Prot. N.12937 del 31/05/2019** si chiedeva all'ARPAM di esprimere il parere tecnico ambientale di competenza sulla predetta documentazione trasmessa con le predette note di Prot. EU.7810 del 24/05/2019 e Prot. EU.7825 del 29/05/2019;
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.18587 del 03/06/2019** (rif. Prot. Prov. N.13092 del 03/06/2019) precisava:
 - "di aver esperito e relazionato all'Autorità competente l'attività di revisione delle proprie valutazioni come richiesti dal Tar Marche";*
 - "di aver tempo fino al 25/06/2019 per esprimere il proprio parere sulla documentazione integrativa pervenuta ad Arpam in data 27/05/2019";*
- il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.22745 del 08/07/2019** (rif. Prot. Prov. N.15861 del 09/07/2019) formulava le "osservazioni tecnico ambientali" sulla predetta documentazione;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.900/GEN del 11/07/2019** si prorogavano di ulteriori 60 giorni, gli effetti dell'autorizzazione provvisoria di cui alla Determinazione Dirigenziale 1692/GEN del 30/11/2018;
- con nota di **Prot. N.16687 del 22/07/2019** si chiedeva ad ARPAM di chiarire se alcune delle criticità ambientali riportate nel parere di **Prot. N.22745 del 08/07/2019** fossero da considerarsi ostative al rilascio dell'autorizzazione;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7962 del 02/08/2019** (rif. Prot. Prov. N.18067 del 20/08/2019), con riferimento allo stesso parere di Prot. N.22745 del 08/07/2019, trasmetteva la seguente documentazione *"quale contributo propedeutico per la successiva fase di interlocuzione in contraddittorio tra le parti al fine di chiarire gli ultimi aspetti da determinare"*:
 - nota di risposta alle osservazioni ARPAM;
 - All.1 planimetria generale – linea di scarico acque reflue meteoriche (rev.1 del 1/8/2019);
 - All.2 relazione tecnica (datata 1/8/2019);

All.3 relazione tecnica di verifica assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 a firma dott. Bucciarelli (datata 2/8/2019);

All.4 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) (rev.6 del 01/08/2019);

All.5 Tavola A16 planimetria generale stato di progetto con punti critici e punti di controllo (rev.5 del 01/08/2019);

- con **Prot. N.18742 del 02/09/2019** si chiedeva ad ARPAM il parere di competenza sulla predetta documentazione tecnica;
- il Direttore Tecnico Scientifico dell'ARPAM esprimeva il parere di **Prot. N.28582 del 03/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.18816 del 03/09/2019), con riferimento al precedente parere di Prot. N.22745 del 08/07/2019;
- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1092/GEN del 11/09/2019** si prorogavano gli effetti dell'autorizzazione provvisoria di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1692/GEN del 30/11/2018 già prorogati con Determinazioni N.684/GEN del 28/05/2019 e N.900/GEN del 11/07/2019, fino alla conclusione del procedimento di riesame dell'AIA avviato con nota di Prot. N.8402 del 29/03/2019;
- con nota di **Prot. N.19866 del 19/09/2019** si trasmetteva alla UNIPROJECT SRL detto parere ARPAM di Prot. N.28582 del 03/09/2019;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.8029 del 24/09/2019** (rif. Prot. Prov. N.20316 del 27/09/2019) relazionava in ordine alle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso e trattati presso gli impianti di trattamento rifiuti nel periodo compreso tra il 17/06/2019 e il 16/09/2019;
- la stessa UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.8064 del 16/10/2019** (rif. Prot. Prov. N.22107 del 23/10/2019) in risposta alle osservazioni espresse dall'ARPAM di Prot.N.28582 del 03/09/2019, trasmetteva ulteriore documentazione tecnica costituita dai seguenti elaborati:
 - All.1 Piano di Monitoraggio e Controllo (rev.7 del 16/10/2019)
 - All.2 Relazione tecnica (rev.16/10/2019)
 - All.3 POGR (Protocollo operativo di gestione rifiuti)
 - All.3-1 tabella 2.7 BREF WT 2018
 - All.3-2 scheda descrittiva e di caratterizzazione del rifiuto
 - All.3-31 scheda di valutazione iniziale di ammissibilità
 - All.3-32 scheda di valutazione iniziale di ammissibilità RNP
 - All.3- 41 scheda di accettazione
 - All.3- 42 scheda accettazione RNP
 - All.3- 51 scheda di miscelazione
 - All.3-52 scheda di miscelazione
 - All.3-53 scheda di miscelazione
 - All.3-61 scheda di lavorazione
 - All.3-62 scheda di lavorazione
 - All.3-63 scheda di lavorazione
 - All.3-64 scheda di lavorazione
 - All.3-7 PDT Miscela (sequenza trattamento dosaggio reagenti)
 - All.3-81 CRTZ elenco delle caratterizzazioni
 - All.3-82 CRTZ elenco delle caratterizzazioni
 - All.3-83 CRTZ elenco delle caratterizzazioni
 - All.3-84 CRTZ elenco delle caratterizzazioni
 - All.4 A18 Punti di scarico
 - All.5 planimetria generale impianto stato di progetto ing. G.Ercoli
 - All.6 IO 20 piano di gestione degli odori (rev.2 del 16/10/2019)
 - All.7 A19 stralcio planimetria impianto di filtrazione
 - All.8 copertura punto di scarico A
 - All.9-1 A16 planimetria stato di progetto
 - All.9-2 scheda tecnica gruppo di filtrazione
 - All.10-1 Piano di gestione dei controlli (rev. 15 del 15/10/2019)
 - All.10-2 Piano di gestione dei controlli – allegato (rev. 15 del 15/10/2019)
 - All.11 schema sintetico stato di progetto controlli finali e controlli fiscali
 - All.12 Piano di emergenza interno (PEI)

- All.13 IO10 sversamento di rifiuti o sostanze pericolose
- con nota di **Prot. N.22994 del 06/11/2019** si chiedeva all'ARPAM di esprimere un parere in merito alla documentazione trasmessa dalla UNIPROJECT SRL con nota di Prot.EU 8064 del 16/10/2019;
 - con successiva nota di **Prot. N.23190 del 08/11/2019** si chiedeva alla PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche di esprimere un parere in merito allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.41973 del 20/12/2019** (rif. Prot. Prov.N.26246 del 23/12/2019) ha espresso il nuovo parere tecnico ambientale con ulteriori osservazioni;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.8224 del 16/01/2020** (rif. Prot. Prov. N.1114 del 20/01/2020) in recepimento delle osservazioni contenute nel parere ARPAM di Prot. N.41973 del 20/12/2019 (rif. Prot. Prov. N.26246 del 23/12/2019) trasmetteva i seguenti documenti:
 Piano di monitoraggio e controllo aggiornato (Rev.8 del 15/01/2020)
 Piano di Gestione dei controlli (Rev.16 del 15/01/2020)
 Piano di gestione controlli allegato
 Protocollo operativo di gestione rifiuti - POGR- (Rev.1 del 15/01/2020)
 Bilancio Cloruri
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.8247 del 28/01/2020** (rif. Prot. Prov. N.1987 del 29/01/2020) trasmetteva la Relazione tecnica aggiornata (rev. 24/01/2020), a seguito del tavolo tecnico del 16/01/2020 con Provincia e ARPAM;
 - con nota di **Prot. N.2682 del 06/02/2020** si chiedeva all' ARPAM e alla PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione i pareri conclusivi di competenza;
 - con note di **Prot. N.3280 del 14/02/2020** e **Prot. N.3422 del 18/02/2020** si convocava un tavolo tecnico per il giorno **25/02/2020**, per l'esame contestuale con la UNIPROJECT SRL e l'ARPAM del Piano di monitoraggio e controllo aggiornato (rev.8 del 15/01/2020);
 - il Comune di Maltignano con **Prot. N.1880 del 02/03/2020** (rif. Prot. Prov. N.4576 del 03/03/2020) trasmetteva osservazioni in merito al procedimento di riesame dell'AIA;
 - con avviso di **Prot. N.5106 del 10/03/2020** è stata indetta ai sensi dell'art.14, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i. una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della Legge 241/90 (tenuto conto anche delle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19) al fine di acquisire in particolare:
 - *il parere definitivo dell'ARPAM sulla base del "Piano di monitoraggio e controllo" (rev. 8 del 15/01/2020) e sulla "Relazione tecnica" (rev. 24/01/2020) nonché dei chiarimenti acquisiti nel predetto tavolo tecnico del 25/02/2020;*
il parere del Piceno Consind ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (nelle more di applicazione dell'art. 29 commi 19 e 20 delle stesse NTA);
l'aggiornamento dell'atto di Prot.n. 941962 del 27/08/2018 della PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche se ritenuto necessario in considerazione delle osservazioni del Comune di Maltignano di Prot. N.1880 del 02/03/2020;
 - il Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno con **Prot. N.10275 del 09/04/2020** (rif. Prot. Prov. N.6655 del 09/04/2020) faceva pervenire il parere tecnico ambientale conclusivo, da intendersi come favorevole, benché non formulato nella forma stabilita dall'art. 14-bis, comma 3, della legge 241/90 e s.m.i.;
 - il PICENO CONSIND con **Prot. N.1566 del 06/04/2020** (rif. Prot. Prov. N.6442 del 06/04/2020) ha espresso il parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali, dell'impianto in oggetto, in pubblica fognatura ai sensi dell'art.30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
 - pertanto con **Prot. N. 6873 del 16/04/2020**, preso atto dei suddetti pareri è stata disposta la conclusione favorevole della conferenza di servizi indetta con avviso di Prot. N.5106 del 10/03/2020;
 - la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.8377 del 20/04/2020** (rif.Prot.Prov.N.7024 del 21/04/2020), ha trasmesso i seguenti elaborati aggiornati:
 Elenco elaborati presentati integrati e sostituiti

Piano di Monitoraggio e Controllo (rev.9 del 20/04/2020)
Relazione tecnica (rev. 20/04/2020)
Schema sintetico degli impianti di trattamento rifiuti – punti di controllo (ottobre 2019)
PG 12 Piano di Gestione dei Controlli (rev. 17 del 20/04/2020).

5) Conclusione procedimento AIA

Considerato che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.343 (REG. GEN.) del 12/03/2020 è stato disposto il riesame dei procedimenti in corso in materia di AIA (Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), individuando (dal 16/06/2020) un nuovo responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.

Richiamato e precisato che:

- il rigetto dell'istanza presentata, alla Regione Marche in data 09/11/2004, dalla UNIPROJECT SRL per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui alla **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 (REG. GEN) DEL 14/11/2018**, è stato disposto sulla base dei pareri non favorevoli del Dipartimento Provinciale ARPAM:
Prot. N.34865 del 16/10/2018 (rif. Prot. Prov. N.23141 del 16/10/2018)
Prot. N.37104 del 06/11/2018 (rif. Prot. Prov. N.24928 del 06/11/2018)
Prot. N.38294 del 14/11/2018 (rif. Prot. Prov. N.26107 del 14/11/2018)
- con **Sentenza N.180 del 28/03/2019** il Tar Marche disponeva l'annullamento della stessa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582/GEN del 14/11/2018 e dei pareri ARPAM di Prot. N.34865 del 16/10/2018, Prot. N.37104 del 06/11/2018 e Prot. N.38294 del 14/11/2018;
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.7632 del 15/02/2019** (rif. Prot. Prov. N.4642 del 19/02/2019) trasmetteva l'**istanza di riesame dell'AIA**;
- il procedimento di riesame, avviato dalla Provincia con nota di **Prot. N.8402 del 29/03/2019**, si è reso necessario a seguito della sentenza del **TAR Marche N.180 del 28/03/2019**, che ha fatto obbligo alla Provincia e all'ARPAM "di procedere al riesame, in contraddittorio con la ricorrente, (...)";
- il predetto procedimento era finalizzato all'acquisizione del parere dell'ARPAM, a conclusione del riesame in contraddittorio effettuato dalla stessa Agenzia con l'UNIPROJECT in ottemperanza a quanto stabilito dalla summenzionata sentenza del **TAR Marche**;
- a seguito del riesame in contraddittorio tra ARPAM e UNIPROJECT sono stati espressi i seguenti pareri dell'ARPAM:
Prot. N.22745 del 08/07/2019 (rif. Prot. Prov. N.15861 del 09/07/2019)
Prot. N.28582 del 03/09/2019 (rif. Prot. Prov. N.18816 del 03/09/2019)
Prot. N.41973 del 20/12/2019 (rif. Prot. Prov. N.26246 del 23/12/2019)
Prot. N.10275 del 09/04/2020 (rif. Prot. Prov. N.6655 del 09/04/2020)
- le predette "osservazioni tecnico-ambientali" e le "valutazioni tecnico-ambientali di competenza" dell'ARPAM sopra menzionate (seppur non formulate nella forma stabilita dall'art.14-bis, comma 3, della legge n.241/1990 e s.m.i.) sono da considerarsi a tutti gli effetti pareri tecnici favorevoli, come esplicitato ai soggetti interessati con la comunicazione di Prot. N.6873 del 16/04/2020;
- la UNIPROJECT ha recepito le indicazioni dell'ARPAM, espresse nei summenzionati pareri, negli elaborati che si approvano con il provvedimento di AIA, in particolare:
Piano di Monitoraggio e Controllo (rev.9 del 20/04/2020)
Relazione tecnica (rev. 20/04/2020)
PG 12 Piano di Gestione dei Controlli (rev.17 del 20/04/2020)
- i "**pareri non favorevoli**" annullati dal **TAR Marche con Sentenza N.180 del 28/03/2019**, sono da considerarsi superati e sostituiti dalle nuove osservazioni e valutazioni tecniche dell'ARPAM, recepite nel "**Piano di Monitoraggio e Controllo**" (rev.9 del 20/04/2020) che si allega come parte integrante al provvedimento di AIA;
- con **Prot. N. 6873 del 16/04/2020**, preso atto degli stessi pareri ARPAM è stata disposta la conclusione favorevole della conferenza di servizi indetta con avviso di Prot. N.5106 del 10/03/2020;

- pertanto il procedimento di riesame, conseguente alla Sentenza del TAR Marche N.180 del 28/03/2019, si è concluso favorevolmente.

Richiamato e precisato altresì che in merito all'osservazione che *“l'impianto insiste su area esondabile classificata dal vigente PAI come E3”*:

- la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche con **Prot. N.445406 del 16/05/2017** (rif. Prot. Prov. N.11390 del 17/05/2017) trasmetteva le proprie valutazioni sulle condizioni di sicurezza idraulica delle aree, concludendo che:
 - *l'area dello stabilimento Uniproject può essere efficacemente protetta con le opere proposte dal più recente studio di Piceno Consind, per cui trattandosi di impianto persistente all'adozione del P.A.I. e fatte salve le necessarie modifiche tecnologico impiantistiche, non ricorre l'ipotesi della delocalizzazione dell'intera struttura di cui all'art.16 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;*
 - *le opere proposte permettono di mitigare il rischio di esondazione dell'area in esame in maniera più efficace di quelle inizialmente proposte;*
- il PICENO CONSIND con **Prot. N.2568 del 29/06/2017** (rif. Prot. Prov. N.14643 del 29/06/2017) trasmetteva alla P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche il progetto di mitigazione del rischio idraulico;
- la P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche con **Prot. N.732086 del 25/07/2017** (rif. Prot. Prov. N.16596 del 26/07/2017) trasmetteva l'approvazione del predetto progetto finalizzato alla mitigazione del livello di rischio idraulico della zona;
- il Comune di Maltignano per gli interventi di mitigazione previste dal PICENO CONSIND ha rilasciato l'Autorizzazione paesaggistica con **Determinazione N.31 del 23/01/2018** (rif. Prot. Prov. N.1975 del 29/01/2018) e il **Permesso di costruire N.4/2018** (rif. Prot. Prov. N.4994 del 01/03/2018);
- la PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno (Regione Marche) con **Prot. N.941962 del 27/08/2018** (rif. Prot. Prov. N.18695 del 27/08/2018) ha emesso il *“Certificato di regolare esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idraulico del fiume Tronto nel tratto in corrispondenza dello stabilimento Uniproject S.r.l.”*.

Precisato e richiamato che:

- con **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 06/04/2010** è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi prodotti in impianto (art.210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- la UNIPROJECT SRL con **Prot. EU.8280 del 12/02/2020** (rif. Prot. Prov. N.3030 del 12/02/2020) ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di produzione di rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 06/04/2010;
- la scadenza della predetta si intende prorogata ai sensi dell'art.103 del Decreto Legge 17/03/2020, n.18, convertito con Legge 24/04/2020, n.27;
- la stessa autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi prodotti in impianto è sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale;
- la richiesta di **Prot. EU.8280 del 12/02/2020** di rinnovo della stessa autorizzazione si intende pertanto archiviata.

Preso atto che in merito allo scarico di acque reflue industriali, dell'installazione in oggetto, in pubblica fognatura:

- lo scarico di acque reflue industriali **F1** recapita nella pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane del PICENO CONSIND, denominato *“CAMPOLUNGO PICENO CONSIND”* (DEPUR00404), ubicato in località Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno;
- ai sensi dell'art.30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura acquisisce il parere *“obbligatorio e vincolante”* del gestore del servizio idrico integrato;

- nelle more di applicazione dell'art.29, commi 19 e 20, delle stesse NTA il predetto parere "obbligatorio e vincolante", per lo scarico di acque reflue industriali **F1**, deve essere espresso dal PICENO CONSIND;
- con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO N.173 del 29/09/2017 sono stati approvati ai sensi dell'art.126 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.47 della LR 10/99 e s.m.i. i seguenti interventi:
Separazione della rete fognaria acqua bianche e nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano zona Campolungo.
Separazione della rete fognaria acqua bianche e nere nell'agglomerato industriale di Ascoli Piceno/Maltignano zona Marino-Castagneti.
- con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.867 del 25/06/2018 è stato approvato lo "schema di Protocollo d'Intesa per l'area industriale Piceno Consind di Ascoli Piceno, da sottoscrivere tra Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Piceno Consind, ARPAM, EGATO 5, CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Impianti Primari e Confindustria Centro Adriatico, ai sensi dell'art. 7 ed in attuazione degli artt. 30, 31 e 41 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque – DAALR 145/2010";
- con comunicazione di Prot. N.856807 del 05/07/2019 (rif. Prot. Prov. N.15907 del 09/07/2019) del SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO della Regione Marche, è stato precisato che "il protocollo d'intesa è valido, efficace ed attuabile da tutti i soggetti firmatari" e che "devono essere avviate celermente data l'importanza e l'urgenza delle azioni previste dal Protocollo stesso";
- le acque meteoriche di dilavamento, di seconda pioggia, dell'impianto in oggetto recapitano in acque superficiali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
- il PICENO CONSIND con **Prot.N.1566 del 06/04/2020** (rif. Prot. Prov. N. 6442 del 06/04/2020) ha espresso il parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali, dell'impianto in oggetto, in pubblica fognatura ai sensi dell'art.30, commi 1 e 3, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010);
- pertanto l'autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo V della Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) può essere ricompresa nell'autorizzazione integrata ambientale di che trattasi.

Dato atto, per quanto sopra precisato e richiamato, che:

- sono stati superati i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alla base del rigetto di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1582 (REG. GEN.) del 14/11/2018;
- l'istruttoria tecnica AIA è stata effettuata sulla base della documentazione depositata dalla ditta, visti i principi di cui all'art.6, comma 16 del D.Lgs 152/2006, delle BAT applicabili alle tipologie di attività svolte dall'impresa istante;
- può essere pertanto rilasciata l'autorizzazione ambientale, ai sensi dell'art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'installazione in oggetto sulla base degli elaborati presentati nell'ambito del procedimento di riesame di cui al precedente paragrafo 4.6, e dei pareri dell'ARPAM di Prot. N.22745 del 08/07/2019, Prot. N.28582 del 03/09/2019, Prot. N.41973 del 20/12/2019 e Prot. N.10275 del 09/04/2020;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è rilasciata per l'esercizio, nell'istallazione esistente situata in via Bonifica 2 nel Comune di Maltignano (AP), delle attività di seguito specificate:
 - a) Operazioni di deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13), trattamento chimico fisico (D9) e trattamento biologico (D8) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;
 - b) Operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi prodotti in impianto;
 - c) Emissioni in atmosfera per i punti:
 E1 PUNTI DI SCARICO VASCHE SERBATOI
 E2 SILO CALCE PUNTO DI SCARICO A
 E3 SILO CALCE AL CF1
 E3 SILO CALCE AL CF2

d) Scarico di acque reflue industriali F1 in pubblica fognatura.

Dato altresì atto che si intendono pertanto archiviate, con il rilascio dell'AIA, le istanze della UNIPROJECT SRL:

- **Prot. EU.6691 del 20/10/2017** (rif. Prot. Prov. N.22448 del 23/10/2017), di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- **Prot. EU.6053 del 03/10/2016** (rif. Prot. Prov. N.28533 del 04/10/2016), di rinnovo della UNIPROJECT SRL dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007.

6) Garanzie finanziarie

Con nota di **Prot. N.13911 del 20/06/2017** la Provincia ha formalmente accettato la garanzia finanziaria aggiornata prestata dalla UNIPROJECT SRL costituita mediante **deposito cauzionale** per un importo di **€ 232.406,00**.

Pertanto la UNIPROJECT SRL ha provveduto a prestare a favore della Provincia di Ascoli Piceno, in qualità di Ente beneficiario, la garanzia finanziaria aggiornata ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.515 del 16/4/2012 e s.m.i.

7) Oneri istruttori

Gli oneri istruttori in applicazione della DGR Marche 1547/2009, DGR Marche 1549/2009 e della DGR Marche 1649/2010 è pari a € 19.550 (parametri riassunti nel report di calcolo agli atti del procedimento).

Con **Prot. EU 7182 del 13/07/2018** (rif.Prot.Prov.N.15976 del 16/07/2018) la UNIPROJECT SRL comunicava di aver provveduto ad effettuare il versamento a saldo degli oneri istruttori richiesti per il procedimento di rilascio dell'AIA per un totale di € 19.550, allegando le disposizioni di bonifico bancario.

8) Elenco autorizzazioni sostituite dall'AIA

- **Deliberazione di Giunta Regionale N.2323 del 28/09/1998**, intestata alla Ditta CEDI di Ciotti Emidio con la quale è stato approvato il progetto ed autorizzato l'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali, per il cd "IMPIANTO PRIMA FASE", ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs 22/1997, e successive modifiche e integrazioni dettagliate nei paragrafi 3.1 e 3.3;
- **Deliberazione di Giunta Regionale N.2680 del 25/10/1999**, intestata alla Ditta CEDI di Ciotti Emidio con la quale è stato approvato il progetto di variante all'impianto di trattamento chimico - fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali, per il cd "IMPIANTO PRIMA FASE", e successive modifiche e integrazioni dettagliate nei paragrafi 3.2 e 3.4;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007**, con cui è stata rilasciata, ai sensi dell'art.210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il rinnovo, con contestualmente, accorpamento in un unico atto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, alla gestione dell'impianto di trattamento chimico fisico (D9) e biologico(D8) di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1851/GEN del 10/04/2007**, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stesso impianto, ai sensi dell'art.269, comma 8, del D.Lgs 152/2006;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4636/GEN del 14/08/2008**, con cui è stata modificata l'autorizzazione provinciale N.1849/GEN del 10/04/2007, limitatamente all'introduzione dei valori massimi ammessi per alcuni inquinanti alla fine del processo di trattamento;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1017/GEN del 06/04/2010** con cui è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi prodotti in impianto.
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.439/GEN del 04/03/2016**, integrata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.595/GEN del 23/03/2016 con cui è stata recepita la Delibera del Consiglio dei Ministri del 23/12/2015;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1352/GEN del 04/08/2016** di modifica delle Determinazioni N.1849/GEN del 10/04/2007 e N.4636/GEN del 14/08/2008;

- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.580/GEN del 12/04/2017** di proroga della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1849/GEN del 10/04/2007;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1961/GEN del 15/12/2017** di modifica della Determinazione N.439/GEN del 04/03/2016;
- **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1692/GEN del 30/11/2018**, autorizzazione provvisoria in esecuzione del Decreto cautelare del Tar Marche N.248/2018, prorogata con i successivi provvedimenti:
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1720/GEN del 07/12/2018
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1885/GEN del 27/12/2018
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.684/GEN del 28/05/2019
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.900/GEN del 11/07/2019
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1092/GEN del 11/09/2019

9) Elenco elaborati approvati

	Descrizione		Protocollo UNIPROJECT	Protocollo Provincia
1	Relazione tecnica		EU.8377 20/04/2020	Prot.7024 21/04/2020
2	PMC Piano monitoraggio e controllo		EU.8377 20/04/2020	Prot.7024 21/04/2020
3	Piano Operativo Gestione Emergenze - Relazione	Riservato	EU.8064 16/10/2019	Prot.22107 23/10/2019
4	Piano Operativo Gestione Emergenze - Planimetria	Riservato	EU.7810 24/05/2019	Prot.12501 27/05/2019
5	Verifica necessità Relazione di Riferimento		EU.6514 15/06/2017	Prot.13660 16/06/2017
6	Procedura verifica assoggettabilità D.Lgs 105/15		EU.7962 02/08/2019	Prot.18067 20/08/2019
7	POGR - Protocollo Operativo Gestione rifiuti	Riservato	EU.8247 28/01/2020	Prot.1987 29/01/2020
8	Relazione tecnica sullo stato di funzionamento dell'impianto - Prof. P. Battistoni	Riservato	EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
9	13.2 Schema a blocchi - Linea Acque stato di fatto		EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
10	13.3 Schema a blocchi - Linea Fango stato di fatto		EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
11	13.6 Volumetrie e principali dimensioni dell'impianto	Riservato	EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
12	13.7 Planimetria acque meteoriche		EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
13	13.11 P&ID	Riservato	EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
14	13.12 Planimetria emissioni in atmosfera		EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
15	13.13 Elenco punti assistiti da aspirazione		EU.7632 15/02/2019	Prov.4642 19/02/2019
16	Piano di ripristino Ambientale	Riservato	EU.7810 24/05/2019	Prot.12501 27/05/2019
17	Tavola 2.2 Rev.4 Planimetria stato di progetto Scarico - Ing. G. Ercoli		EU.8064 16/10/2019	Prot.22107 23/10/2019
18	Schema sintetico impianto		EU.8064 16/10/2019	Prot.22107 23/10/2019
19	IO20 - Piano Gestione Odori	Riservato	EU.8064 16/10/2019	Prot.22107 23/10/2019
20	PG12 - Piano di gestione dei controlli	Riservato	EU.8377 20/04/2020	Prot.7024 21/04/2020
21	PG12 - Piano di gestione dei controlli (allegati)	Riservato	EU.8377 20/04/2020	Prot.7024 21/04/2020
22	A14 - Planimetria stato di fatto		EU.7305 20/09/2018	Prot.20595 20/09/2018
23	A16 - Planimetria stato di progetto		EU.8064 16/10/2019	Prot.22107 23/10/2019
24	Elenco applicazione BAT-C		EU.7810 24/05/2019	Prot.12501 27/05/2019

25	IO14 Controllo quantità rifiuti in ingresso (rev.4)		EU.7810 24/05/2019	Prot.12501 27/05/2019
----	---	--	-----------------------	--------------------------

GM/DDM

Il Funzionario tecnico
Dott. Gianni Giantomassi

Il Dirigente
Avv. EDOARDO ANTUONO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - interno - Prot. 8951/PROT del 28/05/2020 - titolo 17 - classe 8 - fascicolo 27



**Oggetto: Art.29-QUATER D.LGS 152/2006 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA). UNIPROJECT SRL. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA BONIFICA NEL COMUNE DI MALTIGNANO (AP).
QUADRO PRESCRITTIVO.**

1) Descrizione impianto

Stato di fatto

Nell'impianto vengono eseguite le seguenti operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi di cui al successivo paragrafo 2:

- Deposito Preliminare D15
- Raggruppamento preliminare D13
- Trattamento chimico-fisico D9
- Trattamento biologico D8

La capacità di trattamento dell'installazione è pari a:

- **560 mc/giorno** per i rifiuti liquidi non pericolosi;
- **90 mc/giorno** per i rifiuti liquidi pericolosi.

Come evidenziato nello schema a blocchi allegato al presente documento (*Allegato 13-2 rev. Gennaio 2019*):

- I rifiuti in ingresso, tramite autocisterne, vengono depositati preliminarmente (Operazione D15) o raggruppati preliminarmente (Operazione D13) nelle vasche e serbatoi, individuati nello stesso schema a blocchi, per essere avviati, nel caso di conformità, al trattamento D9 e D8.
- I rifiuti vengono accettati nell'impianto in tre luoghi distinti:
 - punto "C" dove vengono immessi in impianto i rifiuti pericolosi;
 - punto "A" dove vengono immessi rifiuti industriali non pericolosi;
 - punto "B" dove vengono immessi rifiuti organici non pericolosi;
- Per il deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso l'impianto è dotato di:
 - due serbatoi in vetroresina da 30 mc ciascuno (**S1 e S2**) per i rifiuti pericolosi ("linea C");
 - due vasche interrate, ognuna da 85 mc di capacità (**PV1 e PV2**) per i rifiuti non pericolosi ("linea A");
- Per il raggruppamento preliminare (D13) l'impianto è dotato di:
 - sette serbatoi da 30 mc (**S3, S4, S5, S6, S7, S8 e S9**) per i rifiuti pericolosi ("linea C");
 - cinque vasche interrate, ognuna da 150 mc (**V1, V2, V6, V7 e V8**) per i rifiuti non pericolosi ("linea A");
- L'impianto attualmente è dotato di:
 - una linea trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi (**CF2**);
 - una linea di trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali non pericolosi (**CF1**);
 - una linea di trattamento chimico-fisico di rifiuti organici non pericolosi (**CF0**);
 - una linea di trattamento biologico (**BIO**) a più stadi, per i rifiuti (riuniti) dopo i rispettivi trattamenti chimico-fisici (CF0, CF1 e CF2);
- All'uscita del trattamento CF2 (rifiuti pericolosi) sono presenti due vasche (**VCA e VCB**) di controllo del rifiuto.

La linea fanghi è descritta nello schema a blocchi allegato al presente documento (*Allegato 13-3 rev. Gennaio 2019*).

E' previsto il deposito preliminare D15 dei propri rifiuti speciali non pericolosi, nello stesso luogo di produzione, individuati al successivo paragrafo 4.

Modifiche impiantistiche

E' prevista la realizzazione di un trattamento terziario, costituito da un sistema filtrante (*Planimetria stato di progetto allegata A16*):

- Filtro a quarzite
- Filtri a carboni attivi
- Filtri a zeolite
- Filtro a resine a scambio ionico

Il predetto sistema filtrante tratterà tutto il refluo in uscita dall'impianto biologico a valle della vasca BIO-V-21, e a monte del pozzetto di controllo ("*POZZETTO FISCALE*") dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Scarichi di acque reflue industriali

Come evidenziato nella Tabella 3.12 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, approvato con il provvedimento di AIA, sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane del PICENO CONSIND, denominato "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND" (DEPUR00404), ubicato in località Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno;

F1: acque reflue industriali dell'impianto di trattamento rifiuti

S1: acque reflue domestiche (lato sud ovest impianto)

S2: acque reflue domestiche (lato nord est impianto)

Sono presenti, all'interno dell'installazione, due scarichi parziali:

F2: refluo all'uscita dell'impianto trattamento CF2

F3: refluo all'uscita dell'impianto trattamento CF1

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.30 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) lo scarico di acque reflue industriali **F1**, in pubblica fognatura, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in:

- "*acque superficiali*" per i parametri e le sostanze pericolose e prioritarie di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (ai sensi dell'art.30, comma 6, delle NTA del PTA della Regione Marche);
- "*rete fognaria*" per i restanti parametri.

Gli scarichi di acque reflue domestiche, **S1** e **S2**, in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti di fognatura, ai sensi dell'art.27, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche.

Acque meteoriche di dilavamento

Le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia sono raccolte e gestite come rifiuto in ingresso all'impianto.

Le acque meteoriche di seconda pioggia **S3** sono convogliate nello scolare esistente (del PICENO CONSIND) dello scarico di un impianto di sollevamento, il cui recapito finale è il Fiume Tronto.

Pertanto per il predetto scarico **S3** non è necessario il parere idraulico (RD 523/1904 e art.30 LR 5/2006) della P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno della Regione Marche.

Tale soluzione è conforme a quanto previsto dall'art.41, commi 5 e 6, delle NTA del PTA della Regione Marche.

Approvvigionamento idrico

Per gli usi igienici si usa acqua potabile proveniente dal pubblico servizio.

Nel ciclo produttivo si utilizza acqua atinta da un pozzo, acqua potabile ed acque di riutilizzo (si intende l'uso di rifiuti liquidi parzialmente depurati).

All'interno del perimetro dell'impianto sono presenti in tutto n.5 pozzi, di cui solo uno è attivo per l'emungimento ed autorizzato alla derivazione ed utilizzo di acqua ad uso industriale.

L'acqua emunta viene utilizzata in tutte le sezioni dell'impianto di trattamento rifiuti (impianti chimico-fisici rifiuti pericolosi e non pericolosi, impianto biologico, linee fanghi), nell'impianto di

abbattimento emissioni atmosferiche, nel reparto manutenzioni per il lavaggio macchinari e mezzi, nel lavaggio interno degli automezzi che trasportano rifiuti, nella fornitura idrica degli auto spurghi, nel lavaggio strade e piazzali interni, nella irrigazione delle aree verdi interne all'area.

Emissioni in atmosfera

Nell'installazione in oggetto sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera, come evidenziato nella Tabella 3.7 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, approvato con il provvedimento di AIA, e nella "Planimetria emissioni in atmosfera" (Allegato 13-12 rev. Gennaio 2019) allegata:

E1 PUNTI DI SCARICO VASCHE SERBATOI

E2 SILO CALCE PUNTO DI SCARICO A

E3 SILO CALCE AL CF1

E4 SILO CALCE AL CF2

Sono presenti i seguenti punti di emissione (esclusi dal regime autorizzatorio ai sensi dell'art.272, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

E5 GRUPPO ELETTROGENO (GE)

E6 CAPPE LABORATORI (CAPANNONE LABORATORIO)

Sono presenti altresì le emissioni diffuse individuate nella Tabelle 3.9 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.

E' previsto il monitoraggio delle emissioni odorigene, come dettagliato nella Tabella 3.10 dello stesso PMC, anche con rivelatori automatici di H2S e NH3.

Impatto acustico

L'insediamento produttivo è situato all'interno di un nucleo industriale e quindi sono applicabili i limiti prescritti dal DPCM 01/03/1991 per zone esclusivamente industriali, nelle more di adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale come stabilito dall'art.6, comma 1, lettera a) della Legge n.447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

2) Rifiuti non pericolosi ammessi al trattamento

EER	Descrizione	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010499	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0104
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506	
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506	
010599	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0105
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
020106	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolte separatamente e trattate fuori sito	
020199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia da produzioni primarie - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0201

020201	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia	
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020299	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia carne pesce e alimenti - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0202
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Liquidi di scarto come succhi di frutta, passata di pomodoro, melassa ecc.
020305	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti	
020399	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0203
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020499	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0204
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Liquidi di scarto come siero di latte, latte scaduto, ecc.
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020599	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo, siero - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0205
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020699	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0206
020701	Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	Scarti liquidi di distillazione contenenti frazioni alcoliche non commestibili (metanolo, propanolo, ecc.)
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	Liquidi da trattamenti di disinfezione, ossidazione, ecc. dei macchinari o dei contenitori. Soluzioni acquose derivanti dal trattamento chimico con ipoclorito o soda o acidi o tensioattivi non risultanti pericolose.
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Liquidi di scarto come bevande alcoliche scadute o avariate, ecc.
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
020799	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0207

030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0301
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	
030399	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0303
040104	Liquido di concia contenente cromo	
040105	Liquido di concia non contenente cromo	
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
040199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0401
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	
040299	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0402
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	Liquidi di lavaggio delle torri
050199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0501
050702	Rifiuti contenenti zolfo	Liquidi contenenti zolfo
050799	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque che scaturiscono dalla purificazione del gas naturale nelle centrali
060199	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di scarto di diversi acidi miscelati non contenenti sostanze pericolose
060299	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di scarto di diverse basi miscelate non contenenti sostanze pericolose
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	
060399	Rifiuti non specificati altrimenti	Tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0603
060499	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni contenenti metalli pesanti

060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	
060603	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602	
060699	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui contenenti zolfo (solfati, solfiti, ecc.) non contenenti sostanze pericolose
060899	Rifiuti non specificati altrimenti	Rifiuti liquidi originatisi durante la produzione o l'uso di sostanze con silicio non contenenti sostanze pericolose
060999	Rifiuti non specificati altrimenti	Rifiuti liquidi che possono scaturire dai processi chimici del fosforo, fatta eccezione per la lavorazione o l'uso di pesticidi fosforati, non contenenti sostanze pericolose
061099	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui contenenti azoto (ammoniaca, urea, ecc.) non pericolosi
061199	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui di lavaggio o di scarto dalla lavorazione dei pigmenti inorganici non contenenti sostanze pericolose
061399	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di lavaggio derivanti da processi chimici inorganici non contenenti sostanze pericolose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	
070199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0701
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 070216	Acque esauste da lavaggio suole senza sostanze pericolose (in particolare solventi organici)
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	
070599	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui organici di scarto da lavorazione di prodotti farmaceutici
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	
070699	Rifiuti non specificati altrimenti	Reflui organici di scarto dalla lavorazione di detersivi, grassi, cosmetici o disinfettanti
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	
080199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate

		altrimenti appartenenti alla famiglia 0801
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
080299	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0802
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro	
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	
080399	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0803
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	
080499	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 0804
090199	Rifiuti non specificati altrimenti	Altre soluzioni dell'industria fotografica
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	
100199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 1001
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 1002
100499	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di scarto o di lavaggio dalla lavorazione del piombo
100599	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di scarto o di lavaggio dalla lavorazione dello zinco
100699	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di scarto o di lavaggio dalla lavorazione del rame
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	
101199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 1011
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
101299	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate

		altrimenti appartenenti alla famiglia 1012
101399	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 1013
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111	
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113	
110199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 1101
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di scarto o di lavaggio dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi non contenenti sostanze pericolose
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di processo, soluzioni di lavaggio o di scarto derivanti da processi di galvanizzazione a caldo
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificati altrimenti appartenenti alla famiglia 1201
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di lavaggio provenienti dallo smantellamento o manutenzione di veicoli
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	Soluzioni fuori specifica contenenti sostanze inorganiche non pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	Soluzioni fuori specifica contenenti sostanze organiche non pericolose. (Soluzioni acquose caratterizzate dal COD elevato dovuto alla presenza di sostanze organiche quali alcoli, ammine, fenoli, idrocarburi, aldeidi, chetoni, acidi grassi, solventi alifatici o aromatici in concentrazioni tali da non rendere pericoloso il reflu. La loro rimozione dall'acqua avviene con un trattamento chimico-fisico di ossidazione e chiariflocculazione seguito da un trattamento biologico.)
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	Soluzioni di scarto non contenenti sostanze pericolose
160799	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di processo, soluzioni di lavaggio o di scarto derivanti dalla pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
161002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001	acque di lavaggio contenitori o automezzi o stampi o serbatoi e linee o pezzi metallici o pezzi o pavimenti o piazzale o spray o cisterne, acque di strato, acque di

		piattaforma, acque di prima pioggia, acque di dilavamento piazzale, acque piovane da dilavamento, acque di condensa compressori, acque di estrazione, acque da sviluppo pozzi piezometrici, acque di spurgo piezometri, acque reflue industriali, acque chiarificate, acque di abbattimento fumi, colaticcio, acque inchiostrate, acque di messa in sicurezza d'emergenza, acque di spegnimento, acque di pulizia impianto antincendio o piazzola radiometrica o canaline e pozzetti o impianto rame, acque di processo o da rigenerazione glicole, acque meteoriche, acque di uscita impianto depurazione, acque da bacini cordolati, schiuma estinguente
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	Concentrati acquosi, soluzioni concentrate da impianto osmosi, soluzioni concentrate da triturazione bombolette
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	Soluzioni di scarto non contenenti sostanze pericolose
190199	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di lavaggio provenienti dall'attività di incenerimento di rifiuti, non contenenti sostanze pericolose
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	Fanghi liquidi non contenenti sostanze pericolose da specifici trattamenti chimico-fisici
190404	Rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	
190599	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di percolazione di impianti di compostaggio, acque dal trattamento di rifiuti solidi urbani
190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190699	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificate altrimenti appartenenti alla famiglia 1906
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702	
190805	Fanghi di trattamento delle acque reflue urbane	
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	

190899	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni di lavaggio provenienti dall'attività di trattamento acque reflue
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione delle acque	
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
190906	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
190999	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio e pulizia, acque di processo - tutte le tipologie di soluzioni acquose non specificati altrimenti appartenenti alla famiglia 1909
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	Reflui che scaturiscono alle operazioni meccaniche (triturazione, compattazione, ecc.) di rifiuti non pericolosi
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	Fanghi liquidi da bonifica terreni non contenenti sostanze pericolose
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	Fanghi liquidi provenienti dal trattamento delle acque di falda non contenenti sostanze pericolose
191308	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Liquidi provenienti da cucine e mense non contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	Liquidi detergenti provenienti dalla raccolta differenziata non contenenti sostanze pericolose. Detergenti liquidi contenenti candeggine, ammoniaca, acidi, disinfettanti ad uso domestico
200303	Residui della pulizia stradale	Reflui provenienti dalle operazioni di pulizia (spurgo) dei pozzetti e caditoie stradali
200304	Fanghi delle fosse settiche	
200306	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	
200399	Rifiuti non specificati altrimenti	Acque di lavaggio cassonetti per rifiuti - acque di lavaggio da ristorazione ambulante

3) Rifiuti pericolosi ammessi al trattamento

EER	Descrizione	
010505*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	Fanghi pompabili con tracce di olio. E' esclusa la presenza di IPA, sostanze organiche alogenate, mercurio.
010506*	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	Fanghi pompabili contenenti sostanze corrosive (acidi o basi). E' esclusa la presenza di IPA, sostanze organiche alogenate, mercurio.
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	

060101*	Acido solforico ed acido solforoso	
060102*	Acido cloridrico	
060103*	Acido fluoridrico	Soluzioni di scarto inferiori al 20%
060104*	Acido fosforico e fosforoso	
060105*	Acido nitrico e acido nitroso	
060106*	Altri acidi	Soluzioni di scarto di acidi diversi (carbonico, bromico, ecc.)
060201*	Idrossido di calcio	
060203*	Idrossido di ammonio	
060204*	Idrossido di sodio e di potassio	
060205*	Altre basi	Soluzioni di scarto di basi diverse (idrossidi di magnesio, litio ecc.)
060311*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	Soluzioni di scarto con metalli (rame, piombo, ecc.) esclusi arsenico e mercurio
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi	
060704*	Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	Liquidi contenenti sostanze corrosive (acido nitrico-nitroso)
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	Soluzioni di lavaggio contenenti alcoli biodegradabili.
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	Soluzioni di lavaggio contenenti alcoli biodegradabili.
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	
070704*	Solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	

070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori	
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
080314*	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose	
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione	
080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi	
090104*	Soluzioni fissative	
090105*	Soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	Liquidi provenienti dal trattamento di soluzioni non deargentate
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106	Liquidi provenienti dal trattamento di soluzioni deargentate
100109*	Acido solforico	
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
100122*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
100327*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
100409*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
100508*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
100609*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
100707*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
100819*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	Liquidi provenienti dalla pulizia dei depuratori delle acque di

		raffreddamento, contenenti oli senza PCB-PCT
110105*	Acidi di decapaggio	
110106*	Acidi non specificati altrimenti	Soluzioni acide da processi galvanici, da zincature, da fosfatazioni, da pulitura elettrolitica, senza cianuri
110107*	Alcali di decapaggio	
110108*	Fanghi di fosfatazione	
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	
110113*	Rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	Acque di processo e soluzioni acquose di scarto derivanti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, Zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, Anodizzazione)
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	Reflui dalla lavorazione del rame contenenti sostanze corrosive (acidi, basi)
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	Reflui provenienti dalla lavorazione di metalli non ferrosi contenenti sostanze corrosive (acidi, basi)
110301*	Rifiuti contenenti cianuro	Fanghi liquidi contenenti cianuro da sottoporre allo stesso trattamento ossidativo delle soluzioni con cianuro
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio	
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	
130105*	Emulsioni non clorate	
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)	
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	
130802*	Altre emulsioni	
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti	Soluzioni acquose contenenti oli di origine vegetale o animale
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	Soluzioni fuori specifica contenenti sostanze inorganiche pericolose escluse le sostanze persistenti e bioaccumulabili

160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	Soluzioni fuori specifica contenenti sostanze organiche pericolose escluse le sostanze persistenti e bioaccumulabili. (Soluzioni acquose caratterizzate dal COD elevato dovuto alla presenza di sostanze organiche quali alcoli, ammine, fenoli, idrocarburi, aldeidi, chetoni, acidi grassi, solventi alifatici o aromatici che possono essere rimossi dall'acqua con un trattamento chimico-fisico di ossidazione e chiariflocculazione seguito da un trattamento biologico.)
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	Soluzioni di scarto contenenti sostanze pericolose escluse le sostanze persistenti e bioaccumulabili
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	Soluzioni di scarto contenenti sostanze pericolose inorganiche escluse le sostanze persistenti e bioaccumulabili
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	Soluzioni di scarto contenenti sostanze pericolose organiche escluse le sostanze persistenti e bioaccumulabili. (Soluzioni acquose caratterizzate dal COD elevato dovuto alla presenza di sostanze organiche quali alcoli, ammine, fenoli, idrocarburi, aldeidi, chetoni, acidi grassi, solventi alifatici o aromatici che possono essere rimossi dall'acqua con un trattamento chimico-fisico di ossidazione e chiariflocculazione seguito da un trattamento biologico.)
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	
160708*	Rifiuti contenenti olio	
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	Rifiuti liquidi contenenti altre sostanze pericolose fatta eccezione per quelle persistenti e bioaccumulabili
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori	
160901*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio	
160902*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	
160903*	Perossidi, ad esempio perossido di idrogeno	
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti	Soluzioni contenenti altri ossidanti (ipoclorito sodico, acido peracetico, ecc.)
161001*	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	
161003*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi	
190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	Soluzioni parzialmente trattate con impianti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose escluse

		quelle persistenti e bioaccumulabili
190702*	Percolato di discarica, contenenti sostanze pericolose	
190807*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
190808*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	Controlavaggi o concentrati degli impianti di osmosi, ultrafiltrazione, nanofiltrazione
190811*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	
190813*	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	
191103*	Rifiuti liquidi acquosi	
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
191303*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	Fanghi liquidi da bonifica terreni, non contenenti sostanze persistenti e bioaccumulabili
191305*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	Fanghi liquidi provenienti dal trattamento delle acque di falda contenenti sostanze pericolose escluse quelle persistenti e bioaccumulabili
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	
200113*	Solventi	
200114*	Acidi	
200115*	Sostanze alcaline	Liquidi alcalini provenienti dalla raccolta differenziata

4) Rifiuti non pericolosi ammessi al deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di produzione.

EER	Descrizione	Quantità massima stoccabile istantaneamente (tonnellate)
150106	Imballaggi in materiali misti	10
170405	Ferro e acciaio	20
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	20
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	30
190801	Residui di vagliatura	30
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	30
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	60
Capacità totale		200

5) Prescrizioni generali.

Senza pregiudizio per quanto stabilito dalla normativa in materia di rifiuti, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di procedere al riesame dell'AIA sulla base della documentazione che il Gestore presenterà in ottemperanza alle prescrizioni del presente quadro prescrittivo, si prescrive al gestore quanto segue:

- 5.1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto negli elaborati approvati con l'AIA, nel presente documento prescrittivo e nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato alla stessa AIA;
- 5.2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve permettere l'accesso all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve assicurare la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non deve ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d) è tenuto ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo sia nel punto di prelievo delle emissioni che nelle altre fasi lavorative ove sono previste misurazioni o controlli;
 - e) deve consentire il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - f) deve garantire l'accessibilità in condizioni di sicurezza e deve garantire la regolare manutenzione di tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria;
- 5.3. Ai sensi dell'art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione (a mezzo PEC) alla Provincia; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. Entro 30 giorni dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori;
- 5.4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati deve essere rispettato quanto previsto dal PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA, nonché dalle procedure gestionali (POGR e PG12) approvate con lo stesso provvedimento di AIA;
- 5.5. I risultati dei controlli previsti dal PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA, devono essere resi disponibili agli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo quanto previsto dallo stesso PMC, dalle procedure gestionali, tenendo comunque conto delle seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema;
- 5.6. Il Gestore deve inviare il Report Ambientale, con i risultati dei monitoraggi eseguiti, **entro il 30 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia, all'ARPAM (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento competente per territorio) e al Comune di Maltignano, conformemente al PIANO DI MONITRAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA;

- 5.7. Il Gestore deve inviare alla Provincia, al Comune di Maltignano e all'ARPAM (Direzione Tecnico Scientifica) a mezzo PEC, **entro il 31 dicembre** di ogni anno, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate PIANO DI MONITRAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi Enti;
- 5.8. Il Gestore deve inviare alla Provincia, al Comune di Maltignano e all'ARPAM (Direzione Tecnico Scientifica) a mezzo PEC, **entro il 30/06/2020**, un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente al secondo semestre 2020, con le modalità indicate PIANO DI MONITRAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi Enti;
- 5.9. In caso di guasti e di emergenze si applica il PIANO OPERATIVO GESTIONE EMERGENZE, approvato con il provvedimento di AIA;
- 5.10. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Provincia e l'ARPAM in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- 5.11. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve:
 - a) adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
 - b) deve inoltre informare immediatamente il Comune, la Provincia e l'ARPAM dell'evento accaduto e delle misure adottate, nel rispetto di quanto stabilito dalle procedure approvate con il provvedimento di AIA, nonché dalla normativa di settore;
- 5.12. Il Gestore deve comunque garantire i controlli specificati dall'art.29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., previo accordo con la Provincia e l'ARPAM;
- 5.13. Ai sensi dell'art.29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il Gestore, al momento della cessazione dell'attività, deve elaborare e trasmettere alla Provincia una Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art.5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs 152/2006) secondo le modalità del decreto ministeriale di cui al comma 9-sexies dello stesso art.29-sexies;
- 5.14. Deve essere comunicata alla Provincia, secondo le modalità di cui all'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ogni modifica apportata agli elaborati approvati con il provvedimento di AIA.

6) Prescrizioni adeguamenti installazione

- 6.1. **Entro 180 giorni** dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'impianto in oggetto, deve essere completata l'installazione:
 - a) del sistema di filtrazione multipla (quarzite, carboni attivi, zeolite, scambio ionico), a valle della vasca BIO-V-21, e a monte del "POZZETTO FISCALE", come descritto nella relazione tecnica rev. 20/04/2020;
 - b) del filtro a quarzite, sulla linea dell'effluente dall'impianto CF1, a monte del trattamento biologico, come descritto negli elaborati tecnici trasmessi con nota EU.7692 del 02/08/2019 (rif. Prot. Prov. N.18067 del 20/08/2019);
 - c) dei rilevatori di ammoniaca, previsti alla Tabella 3.10 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO per il monitoraggio delle emissioni odorigene;
- 6.2. **Entro 30 giorni** dalla conclusione delle installazioni di cui al precedente punto, deve essere trasmessa alla Provincia una relazione di dettaglio con le specifiche dell'impianto terziario, del filtro a quarzite e dei rilevatori di ammoniaca installati, unitamente allo schema a blocchi e alla planimetria dell'impianto aggiornati di conseguenza;
- 6.3. **Entro 90 giorni** dalla data di rilascio della stessa AIA devono essere installati:
 - a) un misuratore di portata dei reflui di riutilizzo, come descritto negli elaborati EU.7692 del 02/08/2019 (rif. Prot. Prov. N.18067 del 20/08/2019);

- b) un campionatore automatico autosvuotante per il controllo dello scarico di acque reflue industriali F1, che deve essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo, come descritto negli elaborati EU.7692 del 02/08/2019 (rif. Prot. Prov. N.18067 del 20/08/2019);
- 6.4. **Entro 30 giorni** dalla conclusione delle installazioni di cui al precedente punto, deve essere trasmessa alla Provincia una relazione di dettaglio con le specifiche del misuratore di portata e dell'autocampionatore, unitamente allo schema a blocchi e alla planimetria dell'impianto aggiornati di conseguenza, e alle istruzioni operative inerenti il loro utilizzo;
- 6.5. **Entro 180 giorni** dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), devono essere attuati i seguenti miglioramenti previsti dalle BAT:
- a) Segnaletica orizzontale di viabilità stradale interna all'impianto;
- b) Razionalizzazione delle linee di distribuzione delle acque emunte da pozzo;
- 6.6. **Entro 30 giorni** dalla conclusione degli interventi di cui al precedente punto, deve essere trasmessa alla Provincia una relazione dei dettaglio con la descrizione dei miglioramenti attuati.

7) Prescrizioni impiantistiche

- 7.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo) relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. (Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate);
- 7.2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento;
- 7.3. Ai sensi dell'art.29-nonies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia ed all'ARPAM, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 7.4. Ai sensi dell'art.29-nonies, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 7.5. Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda da possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- 7.6. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- 7.7. Deve essere sempre ben accessibile il luogo dove vengono depositati i materiali assorbenti per la raccolta degli eventuali sversamenti dei rifiuti e sostanze pericolosi.

8) Prescrizioni gestione rifiuti trattati

- 8.1. Sono ammessi al Deposito preliminare (D15), al Raggruppamento preliminare (D13) e al Trattamento chimico fisico (D9), i **rifiuti non pericolosi** elencati nel precedente paragrafo 2, nel rispetto di quanto stabilito nel PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE RIFIUTI e nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, approvati con il provvedimento di AIA;
- 8.2. Sono ammessi al Deposito preliminare (D15), al Raggruppamento preliminare (D13) e al Trattamento chimico fisico (D9) i **rifiuti pericolosi** elencati nel precedente paragrafo 3, nel rispetto di quanto stabilito nel PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE RIFIUTI e nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, approvati con il provvedimento di AIA;
- 8.3. Nessun rifiuto può essere avviato direttamente al trattamento biologico D8;
- 8.4. Le capacità dei trattamenti dell'installazione sono quelle previste dagli elaborati approvati con il provvedimento di AIA e dalle autorizzazioni sostituite con lo stesso provvedimento:

Rifiuti non pericolosi (paragrafo 2)		
D15 (Deposito preliminare)	170	mc
D13 (Raggruppamento preliminare)	750	mc
D9 (Trattamento fisico-chimico)	560	mc/giorno
Rifiuti pericolosi (paragrafo 3)		
D15 (Deposito preliminare)	60	mc
D13 (Raggruppamento preliminare)	210	mc
D9 (Trattamento fisico-chimico)	90	mc/giorno

- 8.5. Per l'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, l'impresa dovrà effettuare le procedure di "omologa" descritta nel PIANO DI GESTIONE DEI CONTROLLI e nel PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE RIFIUTI, approvati con il provvedimento di AIA, che costituisce requisito essenziale e propedeutico al sistema di gestione dei rifiuti relativo al processo produttivo svolto presso l'installazione in oggetto;
- 8.6. I rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, devono essere gestiti, fin dal loro ingresso in piattaforma, in base all'operazione assegnata e stabilita a seguito dell'omologa rilasciata;
- 8.7. Non sono comunque ammesse miscele tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 8.8. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato sulla pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 8.9. Il Gestore deve, fra l'altro, indicare nella Relazione annuale prevista dal PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO secondo le modalità ivi indicate:
 - a) le tonnellate di rifiuti gestiti nell'anno precedente per ciascuna linea di lavorazione;
 - b) le tonnellate di rifiuti e di materie secondarie prodotte nell'anno precedente per ciascuna linea di lavorazione;
 - c) indice annuo di recupero rifiuti (%): Kg annui di rifiuti inviati a recupero/Kg annui di rifiuti prodotti per ciascuna linea di lavorazione;
 - d) indice annuo di smaltimento rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a smaltimento/Kg annui di rifiuti prodotti per ciascuna linea di lavorazione;
- 8.10. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime o da quelle secondarie;
- 8.11. Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per i contenimenti dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Inoltre, devono essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 8.12. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili debbono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad

- effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e svuotamento;
- 8.13. Il deposito di olii minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 95/1992 e s.m.i. e al DM 392/1996;
 - 8.14. La separazione tra le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere indicata e tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione riportanti i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - 8.15. Tutti i contenitori di rifiuti (cisterne, fusti, etc.) presenti nei settori di stoccaggio devono recare l'indicazione del codice di rifiuto contenuto, della data di arrivo e dell'area a cui sono assegnati. Inoltre, deve essere garantita la possibilità di risalire facilmente alla data di arrivo ed al produttore del rifiuto;
 - 8.16. I contenitori di rifiuti devono poter essere identificati univocamente e non possono essere intercambiabili, in particolare quelli scarrabili;
 - 8.17. I recipienti e gli apparati utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 - 8.18. Nelle operazioni di trattamento ed in tutte le altre operazioni devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura ambientale;
 - 8.19. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da generare pericolo per impianti, strutture ed addetti;
 - 8.20. Durante tutte le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - 8.21. Nella gestione dell'impianto nel suo complesso e dei singoli apparati tecnici che lo compongono devono essere seguite e rispettate scrupolosamente le indicazioni e le modalità tecniche contenute nelle relazioni e negli elaborati progettuali approvati con il provvedimento di AIA;
 - 8.22. Nel caso di cessazione dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, tutti i rifiuti e le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati;
 - 8.23. La movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
 - 8.24. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità che non occupino le aree adibite alla circolazione ed alla movimentazione interna;
 - 8.25. Il deposito dei rifiuti pericolosi deve rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 8.26. Nelle operazioni di deposito preliminare non devono mai in alcun momento essere raggiunte in giacenza le soglie quantitative di singole sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose, anche in sommatoria; qualora dovesse verificarsi, si richiama l'applicazione dei disposti degli artt.6 e 7 ed 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. ("Attuazione della Direttiva 96/82/CE) del D.Lgs 105/2015 ("Attuazione della direttiva 2012/18/UE *relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*");
 - 8.27. La sistemazione dei contenitori mobili deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione tra le file, al fine di rendere possibile l'immediata rimozione e messa in sicurezza dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite;
 - 8.28. I contenitori devono essere idonei o, dove previsto da specifica normativa, omologati, provvisti di tappi a vite o coperchi a leva a tenuta ermetica; le cisternette devono essere di tipo omologato;

- 8.29. Tutti i contenitori devono essere ancorati a dispositivi per la movimentazione in sicurezza (pallet) o essere muniti di idonei dispositivi atti a tale scopo e non devono risultare riempiti oltre il peso massimo ammissibile;
- 8.30. I cassoni devono essere a tenuta, protetti da adeguate coperture e, in caso di rifiuti suscettibili di rilascio di esalazioni moleste, ermeticamente chiusi;
- 8.31. Tutti gli imballi si devono presentare integri ed esenti da esalazioni, emanazione di polveri e sgocciolamenti;
- 8.32. I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
- 8.33. I contenitori di rifiuti liquidi devono essere chiusi ermeticamente, di materiale resistente e compatibile con le proprietà chimiche dei rifiuti in essi collocati.

9) Prescrizioni gestione rifiuti prodotti

- 9.1. Sono ammessi al Deposito preliminare (D15) nello stesso luogo di produzione i rifiuti speciali non pericolosi elencati nel precedente paragrafo 4, per un quantitativo (istantaneo) massimo di 200 tonnellate, nel rispetto di quanto stabilito con il presente atto prescrittivo e nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA;
- 9.2. I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici EER 190206, 190801, 190812 e 190814, devono essere avviati a smaltimento con cadenza bimestrale;
- 9.3. E' vietata ogni attività di triturazione tendente a modificare lo stato chimico-fisico dei rifiuti in deposito preliminare (D15);
- 9.4. E' altresì vietata ogni attività di miscelazione dei rifiuti depositati aventi diverso codice, tendente a modificare lo stato chimico fisico del rifiuto, nonché qualsiasi separazione della componente liquida da quella solida del rifiuto;
- 9.5. E' vietata la miscelazione di rifiuti, smaltibili in impianto, aventi caratteristiche diverse.
- 9.6. L'effettuazione di operazioni di travaso (purché non comportanti modificazione dello stato chimico fisico dei rifiuti) in contenitori diversi da quelli utilizzati per la raccolta, deve essere effettuata in apposita area, idonea allo scopo, in grado di garantire condizioni di sicurezza all'ambiente e alle persone;
- 9.7. Allo scopo di rendere nota durante il deposito preliminare (D15), la natura, lo stato chimico fisico, l'origine e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti fissi e mobili, devono essere opportunamente segnati con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- 9.8. Per tutti i rifiuti prodotti (compresi quelli autorizzati al D15) si applicano i controlli previsti dal PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA (paragrafo 3.1.12).
- 9.9. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (EER), al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche, come dettagliato nel PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA;
- 9.10. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime o da quelle secondarie;
- 9.11. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- 9.12. I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 9.13. I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose;
- 9.14. Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; inoltre, devono essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

- 9.15. La separazione tra le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere indicata e tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 9.16. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili debbono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e svuotamento;
- 9.17. Tutti i contenitori di rifiuti (cisterne, fusti, etc.) presenti nei settori di stoccaggio devono recare l'indicazione del codice di rifiuto contenuto, della data di arrivo e dell'area a cui sono assegnati. Inoltre, deve essere garantita la possibilità di risalire facilmente alla data di arrivo ed al produttore del rifiuto;
- 9.18. I recipienti e gli apparati utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 9.19. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti, dispersione di aerosol e di polveri e spargimento di liquami, ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura ambientale;
- 9.20. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da generare pericolo per impianti, strutture ed addetti;
- 9.21. La movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- 9.22. Il deposito dei rifiuti pericolosi deve rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 9.23. La sistemazione dei contenitori mobili deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione tra le file, al fine di rendere possibile l'immediata rimozione e messa in sicurezza dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite;
- 9.24. Tutti i contenitori devono essere ancorati a dispositivi per la movimentazione in sicurezza (pallet) o essere muniti di idonei dispositivi atti a tale scopo e non devono risultare riempiti oltre il peso massimo ammissibile;
- 9.25. Tutti gli imballi si devono presentare integri ed esenti da esalazioni, emanazione di polveri e sgocciolamenti;
- 9.26. I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
- 9.27. I contenitori di rifiuti liquidi devono essere chiusi ermeticamente, di materiale resistente e compatibile con le proprietà chimiche dei rifiuti in essi collocati.

10) Limiti di emissione e prescrizioni scarico di acque reflue industriali F1 in pubblica fognatura.

- 10.1. Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.30 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010), lo scarico di acque reflue industriali F1, dell'installazione in oggetto, nella pubblica fognatura afferente all'impianto di depurazione di acque reflue urbane del PICENO CONSIND, denominato "CAMPOLUNGO PICENO CONSIND" (DEPUR00404), deve essere conforme ai limiti di emissione riportati nella **Tabella 3.14** del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA, per i parametri indicati nella stessa;
- 10.2. Devono essere effettuati i controlli riportati nel paragrafo 3.1.7 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA;
- 10.3. Deve essere garantito l'accesso al pozzetto di controllo dello scarico industriale F1 ("POZZETTO FISCALE") alle autorità di controllo e al gestore della pubblica fognatura;

- 10.4. Deve essere messo a disposizione delle stesse autorità di controllo il campionatore automatico autosvuotante per il controllo dello scarico di acque reflue industriali F1;
- 10.5. Se non altrimenti specificato con il presente quadro prescrittivo e/o dal PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, deve essere rispettato il regolamento di fognatura del gestore del servizio idrico integrato, ovvero del PICENO CONSIND (nelle more di attuazione dell'art.29, commi 19 e 20 delle stesse NTA);
- 10.6. Deve essere comunicato, entro le 24 ore successive l'evento, alla Provincia e al gestore delle pubblica fognatura ogni malfunzionamento e/o interruzione del sistema di filtrazione multipla prescritto al paragrafo 6.1 (lett.a);
- 10.7. Deve essere comunicato, entro le 24 ore successive l'evento, alla Provincia e all'ARPAM ogni malfunzionamento del campionatore prescritto al paragrafo 6.3 (lett.b).

11) Limiti e prescrizioni emissioni in atmosfera.

- 11.1. Per i punti di emissione E1, E2, E3, E4 devono essere rispettati i valori limite (mg/Nm³) e i flussi di massa (g/h) riportati della Tabella 3.7 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA;
- 11.2. I controlli degli stessi punti di emissione devono essere effettuati secondo le modalità specificate nel paragrafo 3.1.6 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO allegato al provvedimento di AIA;
- 11.3. Deve essere comunicato alla Provincia, entro 8 ore dall'evento, il superamento dei valori soglia indicati nella **Tabella 3.10** (*Monitoraggio emissioni odorigene*) del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA, unitamente alla descrizione dell'evento e delle specifiche azione correttive adottate;
- 11.4. Per le emissioni diffuse ed odorigene devono essere attuate le procedure dettagliate nel paragrafo 3.1.6 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO e nella IO20 PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI, approvati con il provvedimento di AIA;
- 11.5. Eventuali variazioni dei parametri fissati alla Tabella 3.7 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;
- 11.6. Il Gestore deve comunicare alla Provincia, motivandone le cause, entro 10 giorni dal fatto la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi dell'eventuale riattivazione.

12) Impatto acustico.

- 12.1. Il Gestore deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;
- 12.2. Nel caso di modifiche e/o interventi che possono influire sulle emissioni sonore, deve essere effettuata una campagna di rilievi acustici, da parte di un tecnico competente in acustica, presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'impianto.
- 12.3. Devono essere effettuati i controlli di cui alla Tabella 3.25 del PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, allegato al provvedimento di AIA.

13) Prescrizioni procedure gestionali.

- 13.1. Le fasi di gestione del rifiuto devono essere supportate da adeguate procedure e criteri nelle seguenti fasi: Preaccettazione, Accettazione, Stoccaggio, Trattamento, Stoccaggio dei residui ed emissioni al suolo, aria ed acqua (BREF WT aggiornamento anno 2018 e BAT n.52);
- 13.2. Devono essere adottate le procedure descritte nel PIANO DI GESTIONE DEI CONTROLLI e nel PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE RIFIUTI, approvati con il provvedimento di AIA;
- 13.3. Ogni aggiornamento delle predette procedure deve essere comunicato ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e deve essere conforme a quanto

stabilito nel presente atto prescrittivo e nel parere ARPAM di Prot. N.22745 del 08/07/2019 (rif. Prot. Prov. N.15861 del 09/07/2019), come sotto specificato;

13.4. In particolare la fase di preaccettazione dovrà essere razionalizzata e tenuta a disposizione delle autorità competenti al controllo, completa almeno delle seguenti informazioni:

- Anagrafica del produttore e dell'impianto di provenienza
- Descrizione del processo da cui si sono prodotti i rifiuti
- Descrizione del rifiuto inclusa la composizione chimica basata su un campione rappresentativo e le proprietà di pericolo
- Valutazione sui rischi legati alla radioattività ove pertinente
- Stima della quantità di rifiuto che sarà avviato all'installazione per carico e per quantitativo complessivo su base annua
- Informazioni inerenti la variabilità del processo che dà origine al rifiuto
- Eventuali accertamenti svolti dal gestore direttamente al sito di produzione del rifiuto, compresi campioni prelevati sul posto ed analizzati al fine di integrare/valutare le informazioni analitiche fornite dal produttore nelle fasi di cui ai precedenti punti elenco;
- Evidenze di eventuali dati/informazioni estratti da schede tecniche di processo conformi al regolamento REACH;
- A seguito delle valutazioni effettuate sulla documentazione di cui ai punti in elenco, dovrà essere razionalizzata una valutazione tecnica di compatibilità (accettabilità) del rifiuto per le fasi di stoccaggio e trattamento in conformità a quanto previsto nel Decreto AIA ed alla capacità di trattamento dell'installazione;
- Il personale addetto alla fase di preaccettazione dovrà essere oggetto di adeguata formazione tecnica inerente tutti gli aspetti di cui tale fase si compone;
- Tutte le informazioni analitiche a corredo della fase di preaccettazione sono utilizzate anche allo scopo di una corretta gestione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti, con l'obiettivo primario di abbattere il contenuto inquinante ed evitare miscele che potrebbero portare alla diluizione delle stesse;
- Tutte le informazioni di cui alla fase di preaccettazione sono conservate per almeno 3 anni dalla data di ricezione del rifiuto, e archiviate possibilmente in un database informatico di gestione dell'intero complesso (Software gestionale);
- La fase di preaccettazione dovrà essere ripetuta ogni qual volta cambia il tipo di rifiuto, il processo che dà origine al rifiuto, ogni volta che il rifiuto è valutato non conforme già in fase di preaccettazione, ed in ogni altro caso non oltre un anno dal primo conferimento;
- Il processo di controllo analitico effettuato nella fase di preaccettazione (o di accettazione del rifiuto) dovrà essere svolto tramite laboratori aventi procedure di garanzia della qualità del dato analitico (in questo caso laboratori accreditati UNI EN ISO 17.025 rappresentano la "best practices") nel caso in cui il rifiuto presenti una separazione di fasi, la caratterizzazione analitica dovrà essere ripetuta per ciascuna fase di cui il rifiuto si compone;

13.5. Fatto salvo casi emergenziali, tutti i rifiuti che giungono all'installazione, devono essere precedentemente oggetto di fase di preaccettazione e di pianificazione come da procedure approvate con il provvedimento di AIA; tutta la modulistica dovrà essere conservata per almeno tre anni dalla data di ricezione del rifiuto.

Le relative istruzioni operative dovranno conformarsi/adeguarsi ai seguenti principi derivanti dal BREF WT – anno 2018 ed ai principi della BAT n.52:

- I rifiuti in fase di accettazione devono essere valutati nella loro conformità ai dati di preaccettazione, oltre alle valutazioni che l'istruzione operativa già prevede in sede di controllo dei Formulari e degli eventuali documenti di trasporto;
- Nella procedura di accettazione devono essere chiaramente individuati ed elencati i casi di rigetto del rifiuto secondo i criteri stabiliti dal Gestore;

- Il personale addetto all'accettazione dei rifiuti deve avere una adeguata formazione/addestramento in campo ambientale formalizzata attraverso documentazione appropriata;
 - Nella fase di accettazione devono essere verificati i seguenti aspetti prima di conferire il rifiuto in impianto:
 - Disponibilità di una capacità di residua di stoccaggio nelle aree dedicate alla specifica tipologia di rifiuto;
 - Valutazione del rispetto delle capacità massime autorizzate in impianto;
 - Valutazione delle soglie di cui all'allegato 1 al D.Lgs 105/2015 in relazione alle sostanze contenute nel rifiuto;
 - I prelievi dei campioni di rifiuto liquido in ingresso all'impianto dovranno essere effettuati tutte le volte che ciò sia reso necessario al fine di definire lo specifico trattamento depurativo del rifiuto; ciascun prelievo dovrà essere effettuato da personale qualificato, secondo metodiche ufficiali riconosciute, non in contrasto con la norma UNI 10802:2013;
 - I dati e le informazioni relative alle fasi di campionamento dovranno essere conservati nel database aziendale (Software gestionale) per una durata minima di tre anni dalla data di ricezione del rifiuto;
 - Un'aliquota dei campioni di rifiuto sono trattenuti presso l'impianto almeno fino ad un periodo di un mese successivo al termine delle fasi di trattamento dello stesso;
 - Tutti i dati relativi alla fase di accettazione sono parte integrante del sistema di gestione interno (Software gestionale) e sono utilizzati a valle, nella definizione dei processi di trattamento dei rifiuti;
 - Deve essere individuata un'area cosiddetta di quarantena, interna all'installazione, di caratteristiche adeguate al deposito temporaneo dei rifiuti qualora essi arrivino all'impianto in condizioni di imballaggio non corrette o di etichettatura non completa (codice CER, produttore, data di arrivo ed eventuali classi di pericolo e codici di pericolo), o risultino carenti di dati analitici, per cui devono essere sottoposti ad opportune valutazioni prima di essere accettati in impianto; il tempo di quarantena non dovrebbe superare di norma i 5 giorni lavorativi;
 - Il deposito in area di quarantena entra a far parte del software gestionale interno;
 - Il punto di prelievo dei campioni deve essere adeguatamente attrezzato al fine di evitare che traboccamenti o perdite accidentali possano raggiungere le matrici ambientali suolo, acqua ed aria;
 - Prima dell'ingresso del rifiuto in impianto di trattamento, devono essere stabiliti a priori e valutati al momento del trattamento criteri idonei a valutare eventuali incompatibilità tra rifiuti per reazioni esotermiche od esplosive, oltre alle caratteristiche di pericolo EUH014, EUH029, EUH031 ed EUH32 (il Documento di riferimento, BREF WT anno 2018, predispone un valido riferimento con la tabella 2.7 quale strumento di valutazione della compatibilità tra sostanze pericolose in operazioni di trattamento di miscelazione, trattamento chimico fisico o nelle fasi successive all'accettazione quali lo stoccaggio nelle vasche o nei serbatoi di accumulo);
- 13.6. Dopo la fase di accettazione, la tracciabilità del rifiuto all'interno dei diversi cicli di lavorazione aziendali dovrà essere garantita da un adeguato software gestionale, in grado di riportare per in ogni momento le seguenti informazioni (BAT n.2 lett.c):
- Quantità totale di rifiuti presenti nel sito, disaggregata nelle rispettive unità in cui i rifiuti sono depositati o in corso di trattamento;
 - Quantità di rifiuti stoccati in attesa di essere avviati al rispettivo trattamento chimico-fisico, connessi alla descrizione sintetica del trattamento prevista per gli stessi;
 - Informazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti prodotti, disaggregato per codici EER ed aree di deposito;
 - Informazioni delle tipologie dei rifiuti basate sulle caratteristiche di pericolo degli stessi e dei codici di pericolo ad essi associati (questi dati possono essere integrati con i dati di cui alla fase di preaccettazione o di schede tecniche di sicurezza

utilizzate nel ciclo di lavorazione che ha dato origine al rifiuto prima del conferimento al trattamento);

- Informazioni inerenti le soglie di rifiuti autorizzate nelle varie fasi di gestione (deposito o trattamento) da comparare con le quantità effettivamente presenti nel sito;
- Informazioni inerenti le quantità dei rifiuti pericolosi, connesse alle soglie di cui all'allegato 1 al D.Lgs 105/2015 per le categorie di pericolo di cui alla parte 1;
- Il conteggio del periodo di tempo che il rifiuto è in gestione all'impianto;

Ai dati di sistema, dovranno essere aggiunti anche i dati generici dei rifiuti, quali:

- Data di arrivo del rifiuto in sito
- Dati del produttore
- Codice EER
- Dati di preaccettazione ed accettazione
- Tipologia di gestione del rifiuto (es. D9 oppure D8)
- Indicazioni di pericolo connesse al rifiuto
- Ubicazione del rifiuto internamente all'impianto
- Indicazione delle procedure decisionali e gestionali applicate nella valutazione della gestione del rifiuto (es. IO03);

L'impresa dovrà mettere a sistema un registro o scheda di lavorazione dei rifiuti, contenente almeno le seguenti informazioni, necessarie a verificare il percorso dei rifiuti all'interno dell'installazione per ogni specifico processo di trattamento (conformemente alla BAT n.3 lett.i), attraverso i diversi cicli di lavorazione aziendale:

- N° progressivo della scheda di lavorazione/anno
- Data di inizio operazioni
- Data di fine operazioni
- Tipologia della lavorazione effettuata (es. CF2 – EQ2 – BIO)
- Movimento di carico dei rifiuti che entrano nella scheda di lavorazione (in caso di rifiuti di riciclo o di miscele di ricircolo, immettere il codice interno della miscela stessa)
- Codice EER del rifiuto (nel caso di miscele o lavorazioni già effettuate aggiungere l'appropriato codice EER interno)
- Descrizione del codice EER
- Peso iniziale del rifiuto
- Eventuali codici di pericolo associati al rifiuto
- Dati analitici o informazioni di accettazione/preaccettazione relativi al rifiuto e che possono avere rilevanza nella predisposizione della lavorazione del rifiuto
- Tipologia di additivi utilizzati nel processo di lavorazione e quantità aggiunta
- Controlli di processo previsti ed effettuati
- Prove di trattamento e caratterizzazione dei rifiuti come da IO01
- Caratteristiche del rifiuto/miscela di rifiuti nei punti di controllo di processo e nei punti di limite fiscale di processo (intermedi e di end of pipe).

Allegati:

1. *Schema a blocchi linea acque (all.13-2 rev. Gennaio 2019)*
2. *Schema a blocchi linea fango (all.13-3 rev. Gennaio 2019)*
3. *Planimetria stato di progetto A16 (Rev.14/10/2019)*
4. *Planimetria emissioni in atmosfera (Allegato 13-12 rev. Gennaio 2019)*

GG/GM

Il Funzionario tecnico
Dott. Gianni Giantomassi

Il Dirigente
Avv. EDOARDO ANTUONO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.